

XIX legislatura

A.S. 1623:

**“Delega al Governo per la
determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni”**

Dicembre 2025

n. 312



servizio del bilancio
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – X @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2025). Nota di lettura, «A.S. 1623: "Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni"». NL312, dicembre 2025, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI	1
Articolo 1 (<i>Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni</i>)	1
Articolo 2 (<i>Principi e criteri direttivi generali di delega</i>)	2
TITOLO II PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI	6
Capo I Tutela e sicurezza del lavoro	6
Articolo 3 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alle politiche attive per il lavoro e ai servizi per l'impiego e il collocamento</i>)	6
Capo II Istruzione	11
Articoli 4-13	11
Capo III Ricerca scientifica e tecnologica	17
Articolo 14 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla ricerca scientifica e tecnologica</i>)	17
Capo IV Alimentazione	18
Articolo 15 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'alimentazione</i>)	18
Capo V Ordinamento sportivo	20
Articolo 16 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione di LEP relativi all'ordinamento sportivo</i>)	20
Capo VI Governo del territorio	23
Articoli da 17 a 20	23
Capo VII Porti e aeroporti civili e capo VIII Grandi reti di trasporto e navigazione	27
Articoli 21 e 22	27
Capo IX Ordinamento della comunicazione	30
Articolo 23 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'ordinamento della comunicazione</i>)	30
Capo X Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia	32
Articolo 24 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla produzione, al trasporto e alla distribuzione nazionale dell'energia</i>)	32
Capo XI Tutela e valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione di attività culturali	34
Articolo 25 (<i>Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali e alla promozione e organizzazione di attività culturali</i>)	34
Capo XII Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, valorizzazione dei beni ambientali	35
Articoli da 26 a 32	35
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI	45
Articolo 33 (<i>Disposizioni finanziarie e finali</i>)	45

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

(Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, uno o più decreti legislativi per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (di seguito denominati LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nelle materie o negli ambiti delle materie di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024¹, con esclusione della materia della tutela della salute, indicata dalla lettera *f*) del medesimo comma.

Il comma 2 dispone che il Governo, nell'esercizio della delega, si attenga ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché agli specifici principi e criteri direttivi, stabiliti in relazione alle specifiche funzioni attinenti a ciascuna materia, ambito di materia o settore organico di materie, dagli articoli da 3 a 32.

Il comma 3 prevede che i predetti decreti legislativi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti, e siano trasmessi per il parere alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di quindici giorni dalla trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dà conto della

¹ Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 86 del 2024 i LEP, nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sono determinati nelle materie o negli ambiti di materie seguenti:

- a) norme generali sull'istruzione;
- b) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- c) tutela e sicurezza del lavoro;
- d) istruzione;
- e) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- f) tutela della salute;
- g) alimentazione;
- h) ordinamento sportivo;
- i) governo del territorio;
- l) porti e aeroporti civili;
- m) grandi reti di trasporto e di navigazione;
- n) ordinamento della comunicazione;
- o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- p) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

neutralità finanziaria del medesimo decreto o dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Il comma 4 stabilisce che il Governo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

Il comma 5 fa salvi i livelli essenziali di assistenza (LEA) previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

La RT afferma che il presente articolo, coerentemente con le indicazioni contenute nella sentenza n. 192 del 2024, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle materie in cui l'articolo 3, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86 ha indicato la sussistenza di diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP). Viene invece esclusa dal perimetro della delega la materia "tutela della salute", per la quale, in coerenza con la sentenza della Corte, il comma 5 dell'articolo in commento statuisce direttamente, facendo salvi i livelli essenziali di assistenza (LEA) previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

Al riguardo, si rinvia a quanto osservato nei successivi articoli da 3 a 32.

Articolo 2 ***(Principi e criteri direttivi generali di delega)***

Il comma 1 stabilisce che il Governo eserciti la delega di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge, nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale 3 dicembre 2024, n. 192, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

- a) determinare i livelli essenziali, anche non quantificabili in termini finanziari, nell'ambito delle prestazioni o erogazioni, o degli obblighi di dare, di fare o di astensione nei confronti di privati, che gravano sui pubblici poteri, anche nella loro funzione regolatoria o di gestione, di seguito denominati « prestazioni », e che concernono diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- b) avvalersi del lavoro istruttorio già compiuto sulla base dell'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai fini della ricognizione, in relazione a ciascuna materia, ambito di materia o settore organico di materie:
 - 1) delle funzioni che, in base alla normativa vigente, sono esercitate dallo Stato o dagli enti territoriali, individuando le prestazioni che soddisfano i requisiti di cui alla lettera a);
 - 2) dei LEP già individuati o desumibili dalla normativa vigente;
- c) tenere conto delle eventuali sopravvenute integrazioni e modificazioni alle norme e ai provvedimenti richiamati negli articoli da 3 a 32;
- d) anche tenendo conto della ricognizione svolta in base alla lettera b), determinare per ciascuna delle prestazioni individuate il livello essenziale da assicurare uniformemente su tutto il territorio nazionale, valutando se confermare, modificare, accorpare i LEP oggetto della medesima ricognizione o introdurne di nuovi; prevedere *standard* organizzativi e di attività, nonché la

fissazione delle modalità di erogazione delle prestazioni medesime, ove questi costituiscano condizioni necessarie per garantire omogeneità nella qualità delle prestazioni e uniformità del servizio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto dell'autonomia organizzativa degli enti territoriali;

- e) determinare i LEP coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e nel rispetto degli equilibri di bilancio, prevedendo, ove necessario in relazione alle risorse disponibili, un percorso graduale di raggiungimento dei medesimi LEP, anche attraverso la fissazione di obiettivi di servizio intermedi, ferma restando l'applicazione dell'articolo 10, comma 2, della legge 26 giugno 2024, n. 86;
- f) distinguere i LEP quantificabili dai LEP non quantificabili, relativi a prestazioni di cui alla lettera a) che non risultano caratterizzate da elementi idonei a consentire una precisa e puntuale determinazione del fabbisogno *standard* per ogni ente e per i quali individuare i profili di misurabilità;
- g) effettuare il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, e prevedere forme di raccordo con i LEP già individuati o in corso di definizione in materie ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, con particolare riferimento alle materie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
- h) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
- i) al fine di garantire l'erogazione dei LEP su tutto il territorio nazionale in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché di assicurare la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione, prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure di monitoraggio e di verifica dell'erogazione dei LEP, in base ad appropriati parametri qualitativi e quantitativi, che tengano conto sia della natura quantificabile o non quantificabile di ciascun LEP sia della misurabilità degli stessi;
- l) nella definizione delle procedure di cui alla lettera i) del presente comma, fare in ogni caso salvo il potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e operare il necessario raccordo con le procedure di monitoraggio già previste dalla normativa vigente;
- m) prevedere un obbligo di relazione annuale del Governo alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio di cui alla lettera i).

Il comma 2 prevede che, relativamente a ciascun LEP ovvero a gruppi di LEP quantificabili, i costi e fabbisogni *standard*, come definiti dall'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, siano, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, contestualmente determinati e successivamente aggiornati, con cadenza almeno triennale, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 3 stabilisce che il Governo eserciti la delega di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge disciplinando le procedure che, ove necessario, consentano i tempestivi adeguamenti tecnici dei LEP, in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, garantendo il coinvolgimento della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e comunque nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente disegno di legge.

Il comma 4 attribuisce al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri l'attività istruttoria per la predisposizione degli schemi di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1. A tal fine il dipartimento si avvale del contingente di personale e delle risorse già previste dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202.

La RT afferma che la norma definisce i principi e criteri direttivi generali di delega ai quali il Governo dovrà attenersi nella determinazione dei LEP, anche non quantificabili in termini finanziari, nell'ambito delle prestazioni o erogazioni, ovvero degli obblighi di dare, di fare o di astensione nei confronti di privati, che gravano sui pubblici poteri, anche nella loro funzione regolatoria o di gestione, e che concernono diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lett. *a*), comma 1). Tale nozione di prestazione sostanzialmente riprende l'interpretazione resa dal Comitato con funzioni istruttorie per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (CLEP), ed esplicitata nel Rapporto finale 2024. L'attività del CLEP, quale ausilio per il legislatore nella determinazione dei LEP, è esplicitamente richiamata dalla Corte nella sentenza n. 192 del 2024.

Evidenzia poi che sulla base dell'articolo 2, comma 2, i costi e fabbisogni standard, come definiti dall'articolo 2, comma 2, lettera *f*), della legge 5 maggio 2009, n. 42, relativi ai LEP (o gruppi di LEP) quantificabili sono contestualmente determinati e successivamente aggiornati con DPCM adottati con le modalità e la metodologia previste dalla normativa vigente, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

La RT sottolinea la fissazione del principio della contestualità della determinazione dei LEP con decreti legislativi e la definizione dei costi e fabbisogni standard con DPCM. Tale contestualità ribadisce il legame tra LEP (quantificabili) e relativi costi e fabbisogni standard, quali parametri essenziali per la misurazione dei LEP, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011. La contestualità della determinazione di LEP e fabbisogni standard assicura sin da subito la conoscenza del quadro normativo e finanziario, così da garantire gli equilibri di bilancio nella fase di stesura e adozione dei provvedimenti, e tutelare la finanza pubblica dall'insorgenza di nuovi o maggiori oneri inizialmente non preventivati. Proprio per l'esigenza di rispettare i vincoli di bilancio, il legislatore delegato potrà prevedere, se necessario, un percorso graduale di raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, anche attraverso la fissazione di obiettivi di servizio intermedi, come specificato nel criterio direttivo indicato alla lett. *e*) del comma 1.

Tra gli ulteriori principi e criteri direttivi rilevanti la RT segnala quelli contenuti nelle lettere *i*), *l*) ed *m*) che demandano ai decreti delegati la definizione di un meccanismo di monitoraggio e di verifica nell'erogazione dei LEP, da realizzare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'autorità competente a svolgere il monitoraggio sarà individuata dai singoli decreti delegati, che dovranno anche definire i parametri del monitoraggio, tenendo anche conto della natura quantificabile o non quantificabile di ciascun LEP e della sua misurabilità. In tal senso occorrerà individuare criteri di misurazione alternativi nel caso di funzioni il cui *output* non sia agevolmente misurabile. I decreti delegati dovranno inoltre operare il necessario raccordo con le procedure di monitoraggio già previste dalla normativa vigente.

Tra i principi e criteri direttivi, la RT segnala, infine, quello recato dalla lettera g) che, nel demandare al legislatore delegato il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, evidenzia l'esigenza di un raccordo con i LEP già individuati o in corso di definizione in materie ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, con particolare riferimento alle materie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (sanità; assistenza; istruzione; trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale). In tal senso, tale criterio direttivo mira a realizzare un raccordo tra i LEP relativi alle materie di cui all'art. 116, terzo comma, Cost. e i LEP del federalismo fiscale. Ciò si configura sia in termini di coordinamento con i LEP già individuati, attraverso le necessarie modifiche normative, volte a delineare un quadro organico coerente di determinazione dei LEP, sia in termini di un più generale raccordo con il percorso di determinazione dei LEP in atto, anche in sede di attuazione della specifica *milestone* per l'attuazione del federalismo fiscale per le regioni (M1C1-119, nell'ambito della Riforma 1.14, Riforma del quadro fiscale subnazionale) e comunque considerando le eventuali interazioni con le funzioni fondamentali degli enti locali.

Di particolare interesse, per la RT, è il comma 3 che, nel demandare al legislatore delegato la definizione delle procedure per apportare nel corso del tempo i necessari e tempestivi adeguamenti tecnici dei LEP, dispone che ciò avvenga in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, garantendo il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Al riguardo, in merito a quanto sottolineato dalla RT circa la fissazione del principio della contestualità nella determinazione dei LEP con decreti legislativi e nella definizione dei costi e fabbisogni standard con DPCM, andrebbero forniti maggiori elementi di chiarimento sulle modalità di perseguimento del predetto principio di contestualità e sui meccanismi atti a garantire il rispetto degli equilibri di bilancio e di tutela della finanza pubblica dall'insorgenza di eventuali nuovi o maggiori oneri inizialmente non preventivati. A tal fine, si rileva che l'attuazione dei LEP richiede la determinazione della soglia delle prestazioni, ovvero del livello delle prestazioni che possono essere garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale; a ciò è interconnessa la quantificazione dei costi correlati, ovvero la determinazione dei fabbisogni e costi standard e la correlata quantificazione delle risorse necessarie all'erogazione delle prestazioni e, infine, la definizione delle modalità di finanziamento.

Con riferimento al principio e criterio direttivo generale di cui al comma 1, lettera d) che dispone, nell'ambito della determinazione per ciascuna delle prestazioni individuate del livello essenziale da assicurare uniformemente su tutto il territorio nazionale, la previsione di specifici standard organizzativi e di attività, andrebbero forniti ulteriori chiarimenti circa il livello di tali standard organizzativi e di attività che le istituzioni coinvolte devono garantire e se quest'ultime siano già in possesso delle predette

funzionalità o necessitano di ulteriori azioni al fine di raggiungere una adeguata dotazione organizzativa e di risorse umane.

Relativamente al principio e criterio direttivo generale di cui al comma 1, lettera *i*), che prevede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure di monitoraggio e di verifica dell'erogazione dei LEP, andrebbero forniti ulteriori elementi e dati idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. Andrebbe altresì chiarito se si prevede lo stanziamento di specifiche risorse per tale tipologia di attività, atteso che il monitoraggio e la verifica dell'erogazione dei LEP saranno attività fondamentali per verificare che i LEP stessi siano erogati in condizioni di appropriatezza e di efficienza e non necessitano, per continuare a garantire la tutela dei diritti sociali e civili, di adeguamento ai mutamenti delle condizioni e dei fabbisogni sottostanti. Inoltre, andrebbe chiarito se per la misurazione dei LEP non quantificabili e per la predisposizione di criteri di misurazione alternativi si richiedano apposite risorse attualmente non previste a legislazione vigente e l'implementazione di apposite strutture organizzative.

Analogamente al punto precedente, appare utile che siano fornite maggiori informazioni circa i risvolti finanziari connessi alla determinazione delle procedure previste al comma 3 che, ove necessario, consentano i tempestivi adeguamenti tecnici dei LEP, in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

TITOLO II PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI

CAPO I TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO

Articolo 3

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alle politiche attive per il lavoro e ai servizi per l'impiego e il collocamento)

Il comma 1 dispone che, per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia "tutela e sicurezza del lavoro", di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle politiche attive per il lavoro e dei servizi per l'impiego e il collocamento, nell'esercizio della delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali elencati all'articolo 2 della presente legge, anche i principi e criteri direttivi specifici stabiliti nel presente articolo.

Il comma 2 stabilisce che, con riguardo ai servizi di collocamento in favore di tutti i lavoratori disoccupati, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire:

- a)* attività finalizzate all'accoglienza e alla prima informazione, per fornire indicazioni sui servizi per il lavoro, sul sistema di profilazione e sul percorso di attivazione della persona, volto a far acquisire le informazioni di base sulle opportunità di formazione e lavoro, anche con riferimento

- all'opportunità di mobilità professionale transnazionale tramite la Rete europea dei servizi per l'impiego (Eures);
- b) la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), la profilazione e l'aggiornamento della scheda anagrafica professionale; l'attività di profilazione consiste nella raccolta dei dati della persona relativamente al percorso formativo e lavorativo intrapreso fino a quel momento;
 - c) il servizio di orientamento di base, che analizza le competenze della persona in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale, la supporta nella comprensione del proprio bisogno e mira ad orientarla rispetto alle opportunità di formazione e lavoro che meglio si adattano al proprio profilo, definendo gli ambiti di ricerca attiva, in un percorso individualizzato di inserimento e di disponibilità allo svolgimento di determinate attività, formalizzate poi nel patto di servizio personalizzato;
 - d) l'elaborazione del patto di servizio personalizzato, che prevede un percorso individuale coerente rispetto alle caratteristiche personali, formative e professionali della persona e alla profilazione;
 - e) il servizio di orientamento specialistico, volto a rendere la persona più consapevole nella lettura approfondita del contesto, nella ricostruzione e valorizzazione della propria storia professionale e formativa, nell'identificazione delle proprie competenze e risorse personali, al fine di definire i percorsi più idonei per la collocazione o ricollocazione in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale;
 - f) attività di supporto all'inserimento o reinserimento lavorativo, che concernono:
 - 1) attività di accompagnamento al lavoro, che mira a supportare la persona nella ricerca di un'opportunità di lavoro tra quelle disponibili, anche attraverso laboratori di ricerca attiva;
 - 2) servizio di attivazione del tirocinio, volto alla promozione di un'esperienza formativa in ambito lavorativo ai fini di un incremento delle competenze;
 - 3) servizio di incontro fra domanda e offerta, volto a realizzare l'inserimento o il reinserimento della persona nel mercato del lavoro, favorendo l'incontro tra la domanda di lavoro espressa dalle imprese e l'offerta;
 - g) attività di supporto all'inserimento o reinserimento lavorativo (assegno di ricollocazione – AdR), che concernono:
 - 1) il rilascio dell'assegno di ricollocazione;
 - 2) l'assistenza alla persona e il tutoraggio mediante assegno di ricollocazione;
 - 3) la ricerca intensiva di opportunità occupazionali mediante l'utilizzo dell'assegno di ricollocazione;
 - h) il servizio di avviamento a formazione, che permette di fornire alla persona gli strumenti per conoscere l'offerta formativa per l'adeguamento delle competenze, la qualificazione e riqualificazione professionale, anche ai fini dell'autoimpiego;
 - i) la gestione di incentivi alla mobilità territoriale, volta ad informare la persona:
 - 1) sulle opportunità occupazionali o di tirocinio;
 - 2) sugli incentivi per la mobilità in altro territorio rispetto alla regione di domicilio;
 - 3) sui soggetti preposti al supporto alla mobilità territoriale;
 - l) la gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti dei minori o di soggetti non autosufficienti, al fine di informare la persona:
 - 1) sugli strumenti di conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
 - 2) sui soggetti titolari degli strumenti di conciliazione;
 - m) la predisposizione di graduatorie per avviamento a selezione presso la pubblica amministrazione, comprendendo le attività relative alla pubblicazione, su istanza della pubblica amministrazione, di un avviso con tutte le opportune specifiche contrattuali e professionali, nonché le modalità per l'adesione dei candidati all'avviso;
 - n) la promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, che mira a garantire la verifica dei requisiti delle persone che possono essere avviate nei progetti approvati per lo svolgimento presso

le amministrazioni pubbliche competenti di attività socialmente utili, ai sensi della normativa vigente;

- o) il supporto all'autoimpiego, servizio di carattere orientativo, che può essere realizzato sia in modalità individuale nei percorsi personalizzati, sia in modalità di gruppo per le attività di formazione e tutoraggio.

Il comma 3 consente che le misure di cui alle lettere *a), c), d), e), f)*, numeri 1) e 3), *h), i), l)* e *o)* del comma 2 del presente articolo, nonché, ove compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 150 del 2015 (recante “Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito”), siano eventualmente applicate anche ai lavoratori soggetti alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria, con riduzione dell'orario di lavoro pari o superiore al 50%.

Il comma 4 prevede che, con riguardo ai servizi di collocamento o presa in carico in favore di persone con disabilità e persone in condizioni di fragilità, il Governo eserciti la delega determinando le misure atte a garantire:

- a) il collocamento mirato, che comprende le seguenti attività:
- 1) iscrizione al collocamento mirato;
 - 2) orientamento di base, anche con la collaborazione dei servizi socio-sanitari del territorio;
 - 3) patto di servizio personalizzato, previa raccolta delle informazioni anche da pubbliche amministrazioni che hanno già preso in carico la persona con disabilità;
 - 4) orientamento specialistico;
 - 5) accompagnamento al lavoro, con il supporto del comitato tecnico di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, della legge n. 68 del 1999;
 - 6) incrocio tra domanda e offerta, con l'intervento del comitato tecnico di cui al numero 5), ai fini della valutazione delle capacità lavorative e della compatibilità della mansione;
- b) la presa in carico integrata per soggetti in condizione di vulnerabilità, attraverso una rilevazione e valutazione delle caratteristiche di fragilità e l'elaborazione di un programma personalizzato di intervento comprendente azioni finalizzate a contrastare le diverse fragilità o vulnerabilità di cui la persona è portatrice.

Il comma 5 dispone che, ai fini di cui ai commi 2, 3 e 4, sono prese in considerazione, con riguardo al collocamento in favore di tutti i lavoratori disoccupati e con riguardo al collocamento o presa in carico in favore di persone con disabilità e persone in condizioni di fragilità le fonti normative indicate.

La RT ribadisce che il Capo I riguarda la materia “Tutela e sicurezza del lavoro” e individua nel presente articolo i principi e criteri direttivi per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relativi alle politiche attive per il lavoro e ai servizi per l'impiego e il collocamento.

Al riguardo osserva che i lavoratori soggetti alla Cassa integrazione ordinaria e straordinaria, con riduzione dell'orario di lavoro pari o superiore al 50% di cui al comma 3, rappresentano un importante segmento del *target* di destinatari di prestazioni dei servizi in quanto lavoratori coinvolti in crisi aziendali, esposti a rischio di disoccupazione e dunque da considerare “in transizione occupazionale” e pertanto, si ritiene opportuno estendere a tali lavoratori i livelli essenziali di prestazione (LEP) già previsti per i lavoratori disoccupati.

Lo scopo dell'estensione proposta è infatti principalmente quello di consentire a lavoratori a forte rischio di disoccupazione imminente di poter già usufruire dei servizi per l'impiego destinati ai lavoratori disoccupati, riducendo così al minimo (o evitando del tutto) il periodo di effettiva disoccupazione, una volta che questa si verifichi.

In tale prospettiva, quanto previsto dal succitato comma 3 non si configura come nuovo LEP da erogare su tutto il territorio nazionale, bensì come l'estensione a un'ulteriore categoria di beneficiari a rischio di disoccupazione dei livelli essenziali delle prestazioni individuati dall'allegato B del decreto legislativo n. 150 del 2015 a favore dei lavoratori disoccupati.

In particolare, il comma 3 fa riferimento alle seguenti attività:

- a) i servizi per il lavoro, sul sistema di profilazione e sul percorso di attivazione della persona, volto a far acquisire le informazioni di base sulle opportunità di formazione e lavoro, anche con riferimento all'opportunità di mobilità professionale transnazionale tramite Eures;
- c) il servizio di orientamento di base, che analizza le competenze della persona in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale, garantisce il supporto nella comprensione del proprio bisogno e mira ad orientarla rispetto alle opportunità di formazione e lavoro che meglio si adattano al suo profilo, definendo gli atti di ricerca attiva, in un percorso individualizzato di inserimento e di disponibilità allo svolgimento di determinate attività, formalizzate poi nel patto di servizio personalizzato;
- d) l'elaborazione del patto di servizio personalizzato, che prevede un percorso individuale coerente rispetto alle caratteristiche personali, formative e professionali della persona e alla profilazione;
- e) il servizio di orientamento specialistico, volto a rendere la persona più consapevole nella lettura approfondita del contesto, nella ricostruzione e valorizzazione della propria storia professionale e formativa, nell'identificazione delle proprie competenze e risorse personali, al fine di definire i percorsi più idonei per la collocazione o ricollocazione in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale;
- f) l'attività di supporto all'inserimento o reinserimento lavorativo, che concernono:
 - al punto 1) attività di accompagnamento al lavoro, che mira a supportare la persona nella ricerca di un'opportunità di lavoro tra quelle disponibili, anche attraverso laboratori di ricerca attiva; al punto 3) servizio di incontro fra domanda e offerta, volto a realizzare l'inserimento o il reinserimento della persona nel mercato del lavoro, favorendo l'incontro tra la domanda di lavoro espressa dalle imprese e l'offerta;
- h) il servizio di avviamento a formazione, che permette di fornire alla persona gli strumenti per conoscere l'offerta formativa per l'adeguamento delle competenze, la qualificazione e riqualificazione professionale, anche ai fini dell'autoimpiego;
 - i) la gestione di incentivi alla mobilità territoriale, volta ad informare la persona:
 - l) la gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti dei minori o di soggetti non autosufficienti, al fine di informare la persona.

Le attività su elencate non determinano oneri ulteriori a carico della finanza pubblica, in quanto l'estensione ai lavoratori in questione comporta unicamente la riprogrammazione territoriale delle risorse già a disposizione delle Regioni.

In particolare, gli interventi di cui sopra sono gestiti e programmati direttamente a livello regionale tramite specifici programmi (PNRR, Programma GOL, POR regionale ecc.).

È nell'esercizio della loro discrezionalità tecnica, che le singole regioni stabiliscono, per il tramite dei CPI (centri per l'impiego), le modalità di inclusione del *target* di cassintegrati.

Le risorse trasferite dal Ministero del lavoro ai CPI per gli oneri di funzionamento attraverso le previsioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della legge n. 234 del 2021, restano, dunque, invariate.

Nello specifico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisce annualmente alle Regioni, nell'ambito del Piano di potenziamento dei Centri per l'impiego, quota parte degli stanziamenti presenti nella missione/programma 26.10 dello stato di previsione del Ministero del lavoro.

Come detto, le Regioni, nell'esercizio della loro discrezionalità e con le risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, stabiliranno le modalità di inclusione della platea su esposta.

La Rel. III. aggiunge che il comma 5, basandosi sulle risultanze del CLEP (Comitato tecnico-scientifico per l'individuazione dei LEP), individua le fonti normative prese in considerazione per la definizione dei principi e i criteri sopra richiamati, ripartite in ragione dei diversi ambiti materiali individuati dai commi 2 e 3.

Al riguardo, premesso che la gran parte dei criteri e principi direttivi individuati nel presente articolo corrispondono a funzioni e competenze già svolte dai centri e servizi per l'impiego - con la possibile eccezione delle attività informative in materia di conciliazione del lavoro con obblighi di cura verso minori o non autosufficienti e della rilevazione e valutazione delle caratteristiche di fragilità, con conseguente elaborazione di un programma personalizzato per contrastarla, che tuttavia appaiono gestibili a valere sulle ordinarie disponibilità umane e finanziarie, alla luce del loro presumibilmente limitato impatto amministrativo - si ritiene condivisibile l'impostazione della RT di concentrare la sua analisi esclusivamente sull'estensione ai soggetti in cassa integrazione almeno al 50% dell'accesso alle prestazioni in questione, che in effetti non si configura come nuovo LEP, conformemente a quanto asserito dalla RT.

Sul punto, tuttavia, pur prendendo atto delle affermazioni della RT circa la sussistenza di margini di discrezionalità tecnica per le regioni nel processo di inclusione del *target* di cassintegrati (la norma in effetti prevede un'eventuale applicazione delle disposizioni ai lavoratori in questione, che potrebbe anche non essere affatto implementata), si osserva che - a risorse invariate, come espressamente indicato dalla RT² - l'aumento potenziale della platea dei beneficiari appare considerevole (pur non disponendo di dati

² Si tratta delle risorse inerenti al programma 26.10 "Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione", che presenta una dotazione annua, per il triennio 2025-2027, superiore a 1,5 miliardi di euro.

sui soggetti coinvolti, almeno 200.000 lavoratori dovrebbero essere interessati) e quindi in grado di incidere sulle necessità di risorse e personale dei centri per l'impiego in presenza di un'estensione dei beneficiari, per quanto graduale. Pertanto, perlomeno a titolo informativo, andrebbero forniti dati sulla platea in questione e l'entità delle maggiori esigenze che si potrebbero presentare e sulle possibili modalità di riprogrammazione delle risorse disponibili (prospettata dalla stessa RT), anche al fine di valutare la sufficienza di eventuali processi di riprogrammazione ed escludere che il criterio di delega possa rimanere inattuato ovvero possa tradursi, ove applicato, in una riduzione generalizzata dei servizi offerti.

CAPO II ISTRUZIONE

Articoli 4-13

L'articolo 4 (Oggetto) stabilisce che il Governo esercita la delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in materia di istruzione osservando, oltre ai principi e criteri direttivi generali elencati all'articolo 2, anche i principi e criteri direttivi specifici stabiliti dal Capo II dedicato appunto all'istruzione – composto dagli articoli da 4 a 13 – nonché, in ogni caso, nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica. Le norme che disciplinano attualmente le funzioni in materia di istruzione sono puntualmente elencate negli articoli successivi.

L'articolo 5 (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'organizzazione della rete scolastica e alla formazione delle classi), stabilisce al comma 1 che per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito dell'organizzazione della rete scolastica delle istituzioni scolastiche statali del sistema educativo di istruzione e formazione, il Governo, assicurando che vengano garantite su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità e in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dalle relative disposizioni attuative, esercita la delega determinando le misure atte a garantire criteri, presupposti e procedure per la definizione della rete scolastica e per l'erogazione del servizio di istruzione e formazione in favore della popolazione ricompresa nella fascia di età tra 0 e 18 anni, ai fini dell'individuazione del numero di istituzioni scolastiche statali per Regione e del corrispondente contingente di dirigenti scolastici e di direttori dei servizi generali amministrativi (DSGA), nonché nell'allocazione delle autonomie scolastiche sulla base della programmazione regionale. Il comma 2 prevede che per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della formazione delle classi della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire: alla lettera *a*) parametri minimi e massimi riferiti al numero degli alunni per le sezioni della scuola dell'infanzia nonché il numero massimo di alunni per sezione in caso di iscrizioni eccedenti; alla lettera *b*) parametri minimi e massimi riferiti al numero degli alunni per le classi del primo anno di corso per la scuola primaria, il numero massimo di alunni per sezione in caso di iscrizioni eccedenti e i criteri e le modalità di costituzione delle classi nelle istituzioni scolastiche che adottano il modello a tempo pieno, mediante la determinazione del numero complessivo delle classi sulla base del totale degli alunni iscritti; alla lettera *c*) parametri minimi e massimi riferiti al numero degli alunni per le classi del primo anno di corso della scuola secondaria di primo grado, nonché il numero massimo di alunni per sezione in caso di iscrizioni eccedenti; alla lettera *d*) parametri minimi e massimi riferiti al numero degli alunni per le classi del primo anno di corso della scuola secondaria di secondo grado, ivi incluso il numero minimo e il numero massimo di alunni per le classi del primo anno di corso delle sedi coordinate e delle sezioni staccate e aggregate, con riferimento

alle sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso nonché il numero massimo di alunni per sezione in caso di eccedenza; alla lettera *e*) clausole di flessibilità e fattispecie in deroga sulla formazione delle classi nonché ogni ulteriore deroga, tenendo conto della normativa vigente, a favore dei comuni di montagna, delle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, e deroghe per la presenza di alunni con disabilità nonché per le scuole caratterizzate da peculiari valori degli indici di status sociale, economico e culturale, di spopolamento e di dispersione scolastica per la presenza di alunni con disabilità nonché per le scuole caratterizzate da peculiari valori degli indici di status sociale, economico e culturale, di spopolamento e di dispersione scolastica. Il comma 3 dispone che ai fini di cui al comma 1 (ossia, della delega per la definizione della rete scolastica e per l'erogazione del servizio di istruzione e formazione) sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dalle disposizioni richiamate dal medesimo comma.

L'articolo 6 (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla definizione dell'offerta formativa) stabilisce al comma 1 che per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della definizione dell'offerta formativa, il Governo è chiamato all'esercizio della delega, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dalle relative disposizioni attuative, assicurando che vengano garantite su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità: alla lettera *a*) dell'articolazione dei cicli scolastici, definendo l'assetto, la scansione e la durata del primo e del secondo ciclo di istruzione nonché dei relativi gradi; alla lettera *b*) del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, definendo i livelli essenziali del servizio educativo per l'infanzia a livello comunale per il segmento 0-3 anni e del servizio di scuola dell'infanzia a livello comunale per il segmento 3-6 anni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale pari opportunità di educazione e di istruzione in favore della popolazione compresa nella fascia di età tra 0 mesi e 6 anni; alla lettera *c*) dell'istruzione degli adulti, definendo i caratteri, le finalità e le modalità per i percorsi relativi all'acquisizione delle competenze legate all'istruzione di coloro che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché percorsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio a conclusione del primo e del secondo ciclo di istruzione e all'apprendimento della lingua italiana. Il comma 2 dispone poi che, ai fini di cui alla lettera *a*) del precedente comma, in materia di articolazione dei cicli scolastici, sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dalle disposizioni richiamate dalle lettere *a*) e *b*) del medesimo comma 2, che indicano separatamente le disposizioni riguardanti il primo e il secondo ciclo di istruzione.

L'articolo 7 (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi ai curricula, ai risultati di apprendimento, alla certificazione delle competenze, all'organizzazione e all'articolazione dei piani di studio dei percorsi, alla valutazione degli alunni e degli studenti e agli esami di Stato) prevede al comma 1 che per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito dei curricula, dei risultati di apprendimento, della certificazione delle competenze, dell'organizzazione e dell'articolazione dei piani di studio dei percorsi, della valutazione degli alunni e degli studenti e degli esami di Stato, il Governo esercita la delega assicurando che vengano garantite su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità: alla lettera *a*) dei curricula e della certificazione delle competenze, definendo i profili educativi e culturali al termine del primo ciclo di istruzione e i profili educativi, culturali e professionali al termine del secondo ciclo di istruzione, i correlati risultati di apprendimento, traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento disciplinari ovvero dei campi di esperienza relativi alla scuola dell'infanzia finalizzati all'elaborazione dei curricula di istituto, nonché le modalità di certificazione delle competenze europee per l'apprendimento permanente; alla lettera *b*) dell'organizzazione e dell'articolazione dei piani di studio dei percorsi, definendo l'articolazione degli assetti didattici, dei quadri orari, dei piani di studio, suddivisi per gradi, di ogni ciclo di istruzione nell'ambito dell'organizzazione e dell'articolazione dei piani di studio dei percorsi, per gradi e cicli, e dei quadri orari, ai fini dell'erogazione del servizio di istruzione e di formazione per il primo ed il secondo ciclo in favore della popolazione in età scolare; alla lettera *c*) della valutazione degli alunni e degli studenti, definendo le modalità della valutazione

periodica e finale degli alunni e degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione, ivi compresi i criteri per l'ammissione alle classi successive; alla lettera *d*) degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione, definendo i criteri che regolano il procedimento e le modalità di svolgimento dell'esame di Stato al termine di ciascun ciclo di istruzione e la conseguente attribuzione del titolo di studio, del procedimento e delle modalità di certificazione della positiva conclusione dei percorsi di istruzione e delle competenze progressivamente acquisite, nonché la disciplina specifica degli esami di idoneità, dell'ammissione all'esame di Stato conclusivo dei candidati privatisti e della valutazione degli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento, ivi inclusi i criteri che regolano il procedimento e le modalità di svolgimento dell'esame di Stato per i candidati esterni anche ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione. Il comma 2 dispone che, ai fini di cui alla lettera *a*) del precedente comma, relativa ai curricoli e alla certificazione delle competenze, sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dalle disposizioni richiamate dal medesimo comma 2, che indicano le disposizioni riguardanti il primo e il secondo ciclo di istruzione. Il comma 3 sancisce che ai fini di cui al comma 1, lettera *b*), sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dalle norme dallo stesso comma richiamate. Il comma 4 prevede che ai fini di cui al comma 1, lettera *c*), sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni dalle norme dallo stesso comma richiamate.

L'articolo 8 (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla formazione iniziale del personale docente, al reclutamento del personale scolastico, alla formazione in servizio e continua del personale docente e del personale dei servizi educativi per l'infanzia) al comma 1 stabilisce che ai fini della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni il Governo rispetta i principi e criteri direttivi specifici di cui ai seguenti commi. Il comma 2 con riguardo alla formazione iniziale del personale docente, ai fini dell'individuazione dello standard professionale minimo, anche del personale docente specializzato su posto di sostegno, dispone che il Governo, assicurando che vengano garantite su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità, esercita la delega determinando le misure atte a garantire: *a*) modalità e percorsi formativi per l'acquisizione di livelli professionali necessari al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure per l'accesso ai ruoli del personale docente, ai fini dell'individuazione del livello professionale minimo del personale docente abilitato. I percorsi accademici di cui alla presente lettera sono differenziati per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, per posto comune, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per le diverse classi di concorso; *b*) profilo professionale del docente specializzato nel sostegno agli alunni con disabilità, tramite la previsione di percorsi formativi finalizzati al conseguimento di detta specializzazione, la quale costituisce requisito per la partecipazione alle procedure per l'accesso ai relativi ruoli del personale docente, ai fini dell'individuazione del livello professionale minimo del personale docente specializzato su posto di sostegno. I percorsi formativi di cui alla presente lettera sono differenziati per ciascun grado scolastico. Il comma 3, con riguardo alle procedure di reclutamento del personale scolastico, dispone che il Governo, assicurando su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità, esercita la delega determinando le misure atte a garantire: *a*) procedure selettive di reclutamento del personale docente, idonee a garantire la verifica delle competenze e della capacità di insegnamento, ai fini dell'accesso ai ruoli del personale docente; *b*) procedure selettive di reclutamento del personale dirigente scolastico, del direttore dei servizi generali e amministrativi, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, idonee a garantire la verifica delle competenze e delle capacità professionali, ai fini dell'accesso ai ruoli del personale predetto; *c*) procedure di reclutamento e di selezione del personale a tempo determinato nei casi di cattedre e posti di insegnamento a qualsiasi titolo vacanti o disponibili al fine di assicurare la copertura delle cattedre e la continuità didattica. Il comma 4 dispone che il Governo, assicurando su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità, esercita la delega determinando le misure atte a garantire: *a*) nell'ambito della formazione in servizio, tenuto conto del numero di docenti annualmente assunti nei ruoli, modalità di svolgimento del percorso relativo al periodo annuale di prova in servizio del personale scolastico, antecedente alla conferma nei ruoli; *b*) nell'ambito della formazione continua del personale docente,

tenuto conto del numero di insegnanti, modalità di aggiornamento professionale, di formazione continua del personale scolastico e relative modalità di verifica. Il comma 5 dispone che, ai fini di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dalle disposizioni richiamate, rispettivamente, dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo comma.

L'articolo 9 (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi al pluralismo scolastico) al comma 1 prescrive che, per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito del pluralismo scolastico, della parità e dell'equipollenza di trattamento in favore della popolazione ricompresa nella fascia di età tra 3 e 18 anni, il Governo, assicurando su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità, esercita la delega determinando le misure atte a garantire: *a)* criteri per il riconoscimento a tutti i bambini della scuola dell'infanzia nonché agli alunni del primo e del secondo ciclo di istruzione di un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle istituzioni scolastiche statali, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la parità di trattamento tra i frequentanti delle scuole statali e non statali; *b)* requisiti e modalità per il riconoscimento della parità scolastica ai fini dell'attuazione del pluralismo costituzionalmente garantito. Il comma 2 dispone che ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dalle norme ivi richiamate.

L'articolo 10 (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali) al comma 1 dispone che, per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della normativa volta ad assicurare l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali e, segnatamente, degli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire quanto indicato nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della medesima disposizione. In particolare: *a)* attività finalizzate a garantire l'inclusione scolastica e la pari dignità tra tutti i soggetti, promuovendo strategie educative e didattiche mirate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita attraverso lo sviluppo di ambienti di apprendimento appropriati e adeguati a valorizzare le peculiarità di ciascuno e tramite la definizione e la condivisione del progetto individuale tra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio; *b)* attività finalizzate ad assicurare processi di formazione continua, aggiornata in tema di integrazione e inclusione scolastica per tutto il personale scolastico; *c)* attività finalizzate ad assicurare la presenza di personale docente specializzato sul sostegno agli alunni con disabilità; *d)* attività finalizzate ad assicurare l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità. Il comma 2 prevede che ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dalle norme dal medesimo richiamate.

L'articolo 11 (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi al diritto allo studio) al comma 1 prevede che, per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della programmazione degli interventi per il sostegno al diritto allo studio degli studenti, il Governo, assicurando su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità, esercita la delega determinando le misure atte a garantire criteri e modalità per l'erogazione dei servizi, gratuiti o con contribuzione familiare sulla base dei differenti requisiti reddituali, secondo le previsioni di legge. Il comma 2 elenca le fonti normative da prendere in considerazione, in sede di esercizio della delega, per l'individuazione delle funzioni inerenti alla programmazione degli interventi per il sostegno al diritto allo studio degli studenti.

L'articolo 12 (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'edilizia scolastica) al comma 1 stabilisce che per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della materia dell'edilizia scolastica, il Governo, assicurando su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità, sarà chiamato ad esercitare la delega determinando le misure atte a garantire: alla lettera *a)* la determinazione, al fine di assicurare la funzionalità e la programmazione degli interventi di edilizia scolastica, tenuto conto del numero di plessi necessari, del numero di classi formate in base alla popolazione studentesca censita, nonché dei parametri relativi al dimensionamento, alla localizzazione

e alle caratteristiche dei plessi: 1) dei criteri e parametri che assicurano lo sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio degli edifici scolastici adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economico-sociali e demografiche, garantendo il benessere psicofisico degli studenti; 2) delle norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale; 3) dei criteri, indirizzi, procedimenti e modalità relative alla programmazione degli interventi di edilizia scolastica; 4) dei criteri e modalità per la trasparenza e la conoscibilità dei dati sugli investimenti relativi al patrimonio immobiliare destinato all'edilizia scolastica; alla lettera b) al fine di assicurare la funzionalità e i livelli di servizio degli edifici scolastici, tenuto conto del numero di plessi, la determinazione di requisiti, criteri, procedimenti e modalità per l'adeguamento di tali edifici, su tutto il territorio nazionale, al rispetto dei presupposti in tema di: 1) igiene e sanità degli ambienti; 2) eliminazione e abbattimento delle barriere architettoniche; 3) sicurezza sui luoghi di lavoro. Il comma 2 individua le fonti normative per la definizione dei principi e dei criteri direttivi previsti dal comma.

L'articolo 13 (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'innovazione digitale) al comma 1 dispone che per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito dell'innovazione digitale, il Governo, assicurando su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità, esercita la delega determinando le misure atte a garantire: alla lettera a) criteri, indirizzi, programmi, anche di investimento, al fine di consentire la digitalizzazione degli ambienti e degli strumenti di apprendimento per lo sviluppo delle competenze e la fruizione del diritto all'istruzione finalizzati ad assicurare: 1) misure volte a sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti; 2) misure volte a sviluppare le competenze di cittadinanza digitale; 3) misure volte a potenziare gli strumenti didattici e laboratoriali; 4) strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la *governance*, la trasparenza e la condivisione di dati nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative ministeriali o di altro tipo; 5) misure volte a favorire la formazione dei docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento; 6) l'adozione di testi didattici in formato digitale, nonché la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, realizzati anche autonomamente dagli istituti scolastici; alla lettera b) la connessione sicura per tutti gli studenti del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché la definizione degli indirizzi, degli strumenti e dei programmi volti a consentire l'utilizzo della flessibilità didattica e della didattica digitale integrata. Il comma 2 elenca le fonti normative da prendere in considerazione.

La RT evidenzia che il Capo II in esame riguarda la delega sui L.E.P. in materia di "Istruzione", definendo: all'articolo 4 l'oggetto della delega, il cui esercizio riguarderà le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente anche nella materia "Norme generali sull'istruzione", di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione; all'articolo 5 i principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'organizzazione della rete scolastica e alla formazione delle classi; all'articolo 6 di quelli relativi alla definizione dell'offerta formativa; all'articolo 7 quelli relativi ai curricula, ai risultati di apprendimento, alla certificazione delle competenze, all'organizzazione e all'articolazione dei piani di studio dei percorsi, alla valutazione degli alunni e degli studenti e agli esami di Stato; all'articolo 8 quelli relativi alla formazione iniziale del personale docente, al reclutamento del personale scolastico, alla formazione in servizio e continua del personale docente e del personale dei servizi educativi per l'infanzia; all'articolo 9 i principi e criteri direttivi relativi al pluralismo scolastico; all'articolo 10 quelli relativi all'inclusione degli alunni con bisogni educativi

speciali; all'articolo 11 quelli relativi al diritto allo studio; all'articolo 12 quelli relativi all'edilizia scolastica; all'articolo 13 quelli relativi all'innovazione digitale.

Sottolinea che le disposizioni in esame, nel dettare i principi e criteri direttivi per l'individuazione dei livelli essenziali di prestazione (L.E.P.), richiamano le normative vigenti, che già garantiscono, su tutto il territorio nazionale, e a valere sulle risorse complessivamente allo scopo stanziato nel bilancio dello Stato, l'uniformità nella fruizione del servizio educativo e formativo.

Rileva che, con riferimento ad ogni ambito rispetto al quale il Governo viene delegato ad individuare i LEP per il presente Capo, i correlati impegni finanziari trovano la loro copertura negli stanziamenti di bilancio autorizzati dalle disposizioni normative in vigore.

Alla luce di quanto delineato, nell'applicazione dei LEP definiti per il settore istruzione si provvederà nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Riporta, di seguito, i riferimenti alle principali Missioni e Programmi del bilancio dello Stato, nell'ambito delle quali, in sede di attuazione della delega, potranno essere individuate le risorse da destinare allo svolgimento delle funzioni riferite, agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 del presente provvedimento.

- 22.17 Istruzione primo ciclo;
- 22.18 Istruzione secondo ciclo;
- 22.19 Reclutamento e aggiornamento dei DS e del personale scolastico dell'istruzione;
- 22.8 Sviluppo del sistema istruzione scolastica e promozione del diritto allo studio;
- 22.15 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale;
- 22.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione;
- 22.19 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione;
- 22.9 Istruzioni scolastiche non Statali;
- 22.20 Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole.

Al riguardo, va in premessa evidenziato che nel corso del 2022 Sose S.P.A. ha rinnovato la metodologia che consente di determinare i fabbisogni standard per le funzioni riconducibili alla "Istruzione pubblica" e nel 2021 la metodologia per il "Servizio di Asili nido".

Posto che i criteri di delega rimandano al rispetto della normativa vigente e considerato che la RT indica i programmi di bilancio nell'ambito dei quali potranno essere reperite le risorse da destinare allo svolgimento delle funzioni, potrebbe essere utile acquisire anche l'indicazione delle azioni che risulteranno maggiormente interessate dalla determinazione dei LEP.

CAPO III
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Articolo 14

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla ricerca scientifica e tecnologica)

La norma attribuisce al Governo la delega per la determinazione dei LEP nella materia “ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi”, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, avendo cura di osservare i principi e criteri direttivi generali, elencati all'articolo 2 del presente disegno di legge, e determinando misure finalizzate a garantire:

- a) la promozione della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica, anche al fine di utilizzare i risultati della ricerca a scopi produttivi e di tutela delle zone marginali e svantaggiate del territorio nazionale e dei sistemi acquei; l'individuazione di processi produttivi e di tecniche di gestione innovativi, anche attraverso miglioramenti genetici e applicazione e controllo delle biotecnologie; la conoscenza dell'ambiente marino e subacqueo, lo sviluppo di tecnologie e la digitalizzazione dei processi nei settori facenti parte delle direttrici del Piano del mare, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173;
- b) la promozione della ricerca scientifica in materia sanitaria, anche mediante la valorizzazione del ruolo dei soggetti istituzionali di cui all'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502³;
- c) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare negli ambiti del *Green New Deal* italiano.

A tal fine, sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dall'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 47-*ter*, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173.

La RT afferma che la norma, unico articolo del Capo III, detta i principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla “Ricerca scientifica e tecnologica”. Tali principi e criteri rivestono essenzialmente carattere di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale e agli stessi potrà provvedersi nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Al riguardo, per le osservazioni di carattere generale connessi alle deleghe riferite alla ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, di cui al presente Capo III, si rinvia alle osservazioni riportate al precedente articolo 2.

In merito ai principi e criteri direttivi specifici elencati nelle disposizioni del Capo III, pur prendendo atto di quanto affermato dalla RT - che attribuisce ai principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP in materia di ricerca scientifica e tecnologica e

³ Ai sensi del comma 6 dell'articolo 12-*bis* del D.Lgs. n. 502, le attività di ricerca corrente e finalizzata, finanziate da parte dello Stato, sono svolte dalle regioni, dall'Istituto superiore di sanità, dall'INAIL, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dall'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e privati, e dagli Istituti zooprofilattici sperimentali; alla realizzazione dei progetti possono concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni, le università, il Consiglio nazionale delle ricerche e gli altri enti di ricerca, pubblici e privati, nonché imprese pubbliche e private.

sostegno all'innovazione per i settori produttivi carattere di indirizzo, programmazione e coordinamento ai quali provvedere con le risorse previste a legislazione vigente - appare opportuno che siano fornite maggiori informazioni circa le tipologie di prestazioni che i pubblici poteri dovranno garantire in modo uniforme sul territorio nazionale individuando le risorse previste a legislazione vigente utilizzabili a tale scopo.

Andrebbe inoltre confermato che le strutture di ricerca coinvolte siano dotate di adeguate dotazioni infrastrutturali e di risorse umane.

CAPO IV ALIMENTAZIONE

Articolo 15

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'alimentazione)

Il comma 1 conferisce al Governo, per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia "alimentazione", di cui all'articolo 117, terzo comma, Cost., la delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni osservando i principi e criteri direttivi generali elencati all'articolo 2 e determinando misure finalizzate a garantire la disponibilità del servizio di mensa scolastica per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e la qualità dei prodotti alimentari nell'ambito di tale servizio, fatti salvi i livelli essenziali di assistenza in materia di sicurezza alimentare previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

Il comma 2 descrive gli ambiti normativi che disciplinano le funzioni per l'esercizio della delega prevista al comma 1.

La RT evidenzia che il Capo IV, che si compone del solo articolo 15, detta i principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'"Alimentazione", di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Il Governo esercita la delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni osservando i principi e criteri direttivi generali elencati all'articolo 2 e facendo comunque salvi i livelli essenziali di assistenza in materia di sicurezza alimentare previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017. Con questa salvaguardia, il Governo esercita la delega determinando misure finalizzate a garantire la disponibilità del servizio di mensa scolastica per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, e la qualità dei prodotti alimentari nell'ambito di tale servizio.

Con specifico riguardo alle misure finalizzate a garantire la qualità dei prodotti alimentari nell'ambito del servizio di mensa scolastica, la RT rappresenta preliminarmente che l'art. 64, comma 5-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha attribuito a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, limitatamente agli aspetti di competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in conformità alla disciplina euro-unitaria vigente, le percentuali minime di utilizzo di prodotti

biologici nonché i requisiti e le specifiche tecniche necessari per qualificare il servizio di refezione scolastica quale mensa biologica. In attuazione di tale previsione, è stato adottato il decreto interministeriale 18 dicembre 2017, n. 14771, poi modificato dal decreto interministeriale del 2 maggio 2024, n. 196072.

Inoltre, in coerenza con il Piano d'azione dell'Unione europea per lo sviluppo dell'agricoltura biologica che prevede tra gli obiettivi chiave quello di aumentare la presenza di prodotti biologici nelle mense scolastiche, è stato altresì adottato il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici 2024-2026, di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 2023, n. 696735, che in attuazione del criterio di delega contenuto nell'articolo 7, co. 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23 – “h) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché [...] prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione” -, incoraggia, tra l'altro, lo sviluppo delle mense biologiche nelle scuole al fine di educare il consumatore all'uso di prodotti biologici e di aumentarne la consapevolezza relativamente ai benefici.

Tanto premesso, la RT precisa che all'attuazione del principio di delega contenuto nell'articolo in esame, in base alla quale il Governo determina misure volte a garantire la qualità dei prodotti alimentari nell'ambito del servizio di mensa scolastica per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, atteso che:

- a) l'art. 64, comma 5-*bis*, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al fine di promuovere, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente nell'ambito dei servizi di refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, ha istituito nello stato di previsione dell'allora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (oggi, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) il Fondo per le mense scolastiche biologiche, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, precisando che il Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione ed è assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa biologica presenti in ciascuna regione e provincia autonoma;
- b) ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23, le misure del predetto Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici sono coperte dal Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e

forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si prende atto delle rassicurazioni espresse nella RT, che si limita a riferire che il Governo esercita la delega determinando “misure finalizzate a garantire la disponibilità del servizio di mensa scolastica per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, e la qualità dei prodotti alimentari nell’ambito di tale servizio”.

Si osserva comunque che sono richiamate dalla RT unicamente le risorse per le mense scolastiche biologiche e del Piano per la produzione biologica, mentre la norma fa riferimento al servizio di mensa scolastica in generale. Andrebbero quindi forniti maggiori chiarimenti sulle risorse con cui saranno garantiti i livelli essenziali delle prestazioni in esame.

CAPO V ORDINAMENTO SPORTIVO

Articolo 16

(Principi e criteri direttivi per la determinazione di LEP relativi all'ordinamento sportivo)

Il comma 1 prevede che, per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia «ordinamento sportivo», che, in base all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rientra tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, il Governo esercita la delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni osservando i principi e i criteri direttivi generali, elencati all'articolo 2 del provvedimento, e determinando misure finalizzate a garantire la promozione e il sostegno del movimento sportivo italiano e della pratica sportiva, con particolare riferimento:

- a) all'esercizio della pratica sportiva da parte degli studenti in ambito scolastico;
- b) alle agevolazioni nel percorso scolastico e accademico per gli studenti che praticano attività sportiva agonistica;
- c) all'accesso alla pratica sportiva delle persone con disabilità;
- d) alla disponibilità di palestre, impianti e attrezzature sportive adeguati, nel rispetto dei criteri e requisiti in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi.

Il comma 2 individua le disposizioni normative da prendere in considerazione per l'esercizio della delega.

La RT rileva che il Capo V, che si compone del solo articolo in esame, riguarda la materia “ordinamento sportivo” e definisce i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, ovvero garantire la promozione ed il sostegno del movimento sportivo italiano e della pratica sportiva con particolare riferimento:

- a) all'esercizio della pratica sportiva da parte degli studenti in ambito scolastico;
- b) alle agevolazioni nel percorso scolastico e accademico per gli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- c) all'accesso alla pratica sportiva delle persone con disabilità;

d) alla disponibilità di palestre, impianti e attrezzature sportive adeguate, nel rispetto dei criteri e requisiti in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi.

Assicura che all'attuazione dei richiamati principi e criteri direttivi si provvederà mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Evidenzia che la vigente normativa di riferimento prevede già, infatti, l'esercizio della pratica sportiva in tutto il percorso scolastico: al riguardo si veda in particolare l'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e l'articolo 1, comma 329, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il primo riferimento normativo prevede il "potenziamento delle discipline motorie" e lo "sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica" quali obiettivi formativi prioritari delle istituzioni scolastiche, mentre il secondo riferimento normativo prevede la figura di un docente di educazione motoria, con idoneo titolo di studio, nelle classi quarte e quinte della scuola primaria.

Evidenzia, quanto alle classi prime, seconde e terze della scuola primaria, che la pratica sportiva è parimenti assicurata benché non sia svolta con la figura di un docente di educazione motoria.

Con riferimento alla lettera b), le agevolazioni nel percorso scolastico e accademico per gli studenti praticanti attività sportiva agonistica sono state oggetto di recente regolamentazione con DPCM 12 dicembre 2024, adottato dal Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, in attuazione dell'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, concernente misure a sostegno e promozione del sistema della doppia-carriera dei giovani atleti, nonché della relativa formazione professionale.

Inoltre, rappresenta che, a legislazione vigente, le Università e i singoli Istituti scolastici, il Comitato Italiano Paralimpico e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, nell'ambito delle rispettive autonomie e competenze, possono stipulare accordi volti a collaborare, anche mediante il coinvolgimento delle Federazioni e discipline sportive di riferimento di volta in volta interessate, per contribuire per il miglior esito dei programmi di doppia-carriera. Inoltre, facendo ricorso alla dotazione finanziaria e strumentale disponibile, segnala che alcuni Atenei hanno già garantito agli studenti ammessi ai programmi di *Dual Career* forme di supporto previste dal citato DPCM come agevolazioni aggiuntive e discrezionali, quali un servizio di tutoraggio dedicato e l'esonero totale o parziale dalla contribuzione universitaria.

Per gli studenti-atleti della scuola secondaria di secondo grado la legge 30 dicembre 2024 n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", all'articolo 1, comma 254, ha stanziato l'importo complessivo di 2 milioni di euro per l'erogazione di borse di studio in favore degli studenti che partecipano al «Progetto studenti atleti di alto livello» di cui al decreto

del Ministro dell'istruzione e del merito n. 43 del 3 marzo 2023 o che, alternativamente, siano membri di un gruppo sportivo delle Forze armate o delle Forze dell'ordine ovvero siano riconosciuti come «atleti di interesse nazionale».

Quanto al criterio di cui alla lettera *c*), nel confermare la possibilità di attuazione mediante ricorso alle risorse disponibili a legislazione vigente, rappresenta in primo luogo che a tale finalità sono destinate quota parte delle risorse di cui al “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”, istituito dall’articolo 1, comma 369, lettera *a*) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tra i cui obiettivi vi è anche quello di “incentivare l’avviamento all’esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l’uso di ausili per lo sport”. I decreti di riparto del predetto fondo hanno destinato a tale finalità, a partire dal 2021, almeno 1,5 milioni di euro annui.

Segnala, inoltre, che ulteriori risorse sono state stanziare con la legge 30 dicembre 2024 n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”. L’articolo 1, comma 305, della citata legge è, infatti, intervenuto sull’articolo 104 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, disponendo l’incremento della dotazione del Fondo Sanitario Nazionale di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per le finalità di cui al comma 3-*bis* dello stesso articolo 104, ovvero per l’erogazione di ausili e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica, al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena inclusione sociale.

Per l’attuazione del criterio di cui alla lettera *d*), volto a configurare quale livello essenziale della prestazione quello relativo alla disponibilità di palestre, impianti e attrezzature sportive adeguate, nel rispetto dei criteri e requisiti in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, si conferma che, in sede di attuazione della delega, potrà provvedersi nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che ha istituito sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e Periferie»⁴, per le seguenti finalità: *a*) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all’attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; *b*) diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; *c*) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all’attività agonistica nazionale e internazionale.

⁴ Si tratta del capitolo 7457 dello stato di previsione del MEF, recante una dotazione di 103,3 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 e di 35,3 milioni di euro per l’anno 2027. Il corrispondente capitolo di spesa iscritto nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri è il 937, che reca previsioni in linea con quelle iscritte nel bilancio del MEF per il triennio 2025-2027. Cfr. IPZS, Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 1/2025, pagina 393.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, verificata la coerenza delle disposizioni inerenti agli interventi previsti alle lettere *a)-d)* nell'ambito della definizione dei L.E.P., per cui è stabilito il ricorso a risorse già previste ai sensi della legislazione vigente, trattandosi di interventi di spesa comunque connessi ad oneri rimodulabili ed in misura non determinata a priori, non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura, dal momento che la RT richiama le autorizzazioni di spesa già previste ai sensi della legislazione vigente per finalità analoghe, si prende atto che ai fini indicati alle lettere *a)-d)* dovrà provvedersi mediante il ricorso a risorse già previste in bilancio, evidentemente nei limiti delle relative disponibilità rispetto agli interventi già programmati. Andrebbe comunque fornita l'indicazione dei capitoli di riferimento nel bilancio dello Stato, con particolare riguardo alle finalità di cui alle lettere *a)-c)*.

CAPO VI GOVERNO DEL TERRITORIO

Articoli da 17 a 20

L'articolo 17 (Oggetto) nella materia «governo del territorio», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, affida al Governo il compito di esercitare la delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni osservando, oltre ai principi e criteri direttivi generali elencati all'articolo 2, anche i principi e criteri direttivi specifici stabiliti dal presente Capo.

L'articolo 18 (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla pianificazione urbanistica) per le funzioni disciplinate dalla normativa vigente con riferimento alla pianificazione urbanistica e paesaggistica, attribuisce al Governo il compito di esercitare la delega determinando le misure atte a garantire:

- a)* l'ordinato assetto del territorio;
- b)* l'ordinato esercizio delle attività di trasformazione dei suoli, al fine di renderli compatibili con la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e con l'identità culturale del territorio;
- c)* l'omogeneità dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica su tutto il territorio nazionale, in coerenza con gli strumenti di pianificazione paesaggistica;
- d)* la promozione di modalità di raccordo tra gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica adottati dai diversi livelli di governo;
- e)* la promozione di politiche di pianificazione che rispondano alle esigenze di tutte le fasce della popolazione, favorendo l'accesso a servizi e infrastrutture, ivi comprese le misure finalizzate al superamento delle barriere architettoniche a beneficio delle persone con disabilità;
- f)* la salvaguardia dei valori paesaggistici ai fini della valorizzazione del paesaggio e della promozione della conoscenza del territorio, a favore delle comunità territoriali;
- g)* il completamento dei processi di pianificazione paesaggistica su tutto il territorio nazionale.

A tal fine, elenca le fonti normative che sono prese in considerazione.

L'articolo 19 (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'attività edilizia) per le funzioni disciplinate dalla normativa vigente con riferimento all'attività edilizia, attribuisce al Governo il compito di esercitare la delega determinando le misure atte a garantire, salvaguardando i livelli di semplificazione raggiunti anche attraverso le misure introdotte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza:

- a) la presenza di un unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni, le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso e di raccordo con le altre amministrazioni interessate;
- b) il diritto di tutti gli interessati di non essere destinatari di richieste di documenti, informazioni e dati già in possesso della pubblica amministrazione ai fini del rilascio dei titoli edilizi;
- c) l'individuazione di requisiti minimi per l'esercizio di attività edilizie nei casi di comuni sprovvisti di strumenti urbanistici o di aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione;
- d) la sussistenza di requisiti inderogabili relativi all'attestazione dello stato legittimo dell'immobile e dell'unità immobiliare;
- e) la correlazione tra le categorie di interventi edilizi e i titoli abilitativi che devono essere rilasciati o assentiti per la realizzazione degli interventi stessi;
- f) la sussistenza di requisiti procedurali inderogabili per l'ottenimento dei titoli di cui alla lettera e) e di criteri omogenei per l'individuazione delle relative controprestazioni, tenuto conto delle esigenze di semplificazione, razionalizzazione e non duplicazione dei procedimenti amministrativi, nonché delle esigenze di riduzione degli adempimenti gravanti sui cittadini e sulle imprese, assicurando l'efficienza dell'azione amministrativa;
- g) l'esecuzione di interventi edilizi di modesta entità che non determinano una significativa trasformazione edilizia, in assenza di titolo abilitativo o di comunicazione, ferma restando la necessità di rispettare le normative di settore comunque incidenti sulla disciplina dell'attività edilizia;
- h) l'esecuzione di interventi edilizi, per i quali non siano espressamente previsti l'esenzione dal titolo abilitativo o l'ottenimento dello stesso, subordinati a comunicazione dell'inizio lavori;
- i) la sussistenza di criteri inderogabili di semplificazione dei mutamenti di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale e tra categorie funzionali diverse, in assenza di variazioni significative del carico urbanistico;
- l) l'individuazione dei requisiti tecnici inderogabili di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti;
- m) i criteri inderogabili relativi alle forme di vigilanza sull'attività urbanistico ed edilizia;
- n) l'individuazione di tipologie uniformi di violazioni edilizie e degli scostamenti consentiti dalle misure progettuali previste nel titolo abilitativo edilizio, eseguiti in corso d'opera;
- o) l'individuazione di parametri procedurali inderogabili per il conseguimento dei titoli abilitativi in sanatoria, assicurando in ogni caso la conformità degli interventi realizzati alla disciplina urbanistica e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia;
- p) la sussistenza di requisiti edilizi inderogabili nell'ambito delle normative tecniche per l'edilizia di fonte statale, anche con riferimento al superamento delle barriere architettoniche e alle costruzioni in zone sismiche.

A tal fine, sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché dall'articolo 29, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 241⁵.

⁵ L'art. 29, comma 2-*bis*, prevede che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato (di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti) e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.

L'art. 29, comma 2-*ter*, prevede che attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni concernenti la presentazione di istanze,

L'articolo 20 (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi agli standard urbanistici) per le funzioni disciplinate dalla normativa vigente con riferimento agli *standard* urbanistici, attribuisce al Governo il compito di esercitare la delega determinando le misure atte a garantire, ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e di rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi.

A tal fine, sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

La RT afferma che il Capo VI riguarda la materia “Governo del territorio”, definendo all'articolo 17 l'oggetto della delega, all'articolo 18 i principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla pianificazione urbanistica, all'articolo 19 quelli relativi all'attività edilizia, all'articolo 20 quelli relativi agli standard urbanistici.

Con particolare riferimento all'articolo 18 la RT rappresenta che la disposizione è volta a consentire al Governo di enucleare, in sede di attuazione della delega, dalle funzioni in materia di pianificazione urbanistica e paesaggistica già previste a legislazione vigente quelle costituenti livelli essenziali delle prestazioni. In tal senso, l'attuazione della disposizione in esame non può, in ogni caso, comportare un incremento degli obblighi imposti sugli enti locali e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, la RT rappresenta, infatti, che:

- a) l'“ordinato assetto del territorio” e l'“ordinato esercizio delle attività di trasformazione dei suoli”, cui si fa riferimento al comma 1, lettere *a)* e *b)*, costituiscono le finalità proprie cui tende, in generale, la pianificazione urbanistica, ad ogni livello;
- b) l'“omogeneità dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica in coerenza con gli strumenti di pianificazione paesaggistica”, cui si fa riferimento al comma 1, lettera *c)*, è assicurata a legislazione vigente dall'articolo 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, che disciplina il rapporto tra gli strumenti di pianificazione paesaggistica e gli strumenti urbanistici, il quale, tra l'altro, stabilisce che “le previsioni dei piani paesaggistici (...) sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici” (cfr. comma 3) e che “i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici” (cfr. comma 4);

segnalazioni e comunicazioni, la segnalazione certificata di inizio attività (artt. 19 e 19-*bis* della l. n. 241/1990) e il silenzio assenso (art. 20 l. n. 241/1990) e la conferenza di servizi (artt. 14-14-*quinquies* l. n. 241/1990), salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.

- c) le “modalità di raccordo tra gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica adottati dai diversi livelli di governo”, cui si fa riferimento al comma 1, lettera *d*), sono già assicurate dalle previsioni della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), oltre che dalle leggi quadro regionali e dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, da una lettura sistematica dei quali emerge l’esistenza di una pianificazione multilivello: (i) i piani di base, ovverosia i piani territoriali di coordinamento (PTR a livello regionale e PTC a livello provinciale); (ii) i piani generali che interessano l’ambito comunale (PRG); (iii) i piani attuativi, che costituiscono strumenti più dettagliati per definire i nuovi interventi previsti (e.g. piano particolareggiato, piano di lottizzazione convenzionata);
- d) le “misure finalizzate al definitivo superamento delle barriere architettoniche a beneficio delle persone con disabilità”, cui si fa riferimento al comma 1, lettera *e*), sono quelle contenute nella Parte II, Capo III, Sezioni I e II del menzionato Testo unico edilizio; l’intervento volto alla definizione dei LEP non comporta quindi alcuna innovazione nel quadro normativo vigente per la materia in esame;
- e) la “salvaguardia dei valori paesaggistici ai fini della valorizzazione del paesaggio e della promozione della conoscenza del territorio”, cui si fa riferimento al comma 1, lettera *f*), costituisce la finalità propria cui tende, in generale, la pianificazione paesaggistica. Per altro verso, il “completamento dei processi di pianificazione paesaggistica su tutto il territorio nazionale”, cui si fa riferimento al comma 1, lettera *g*), è già insito in quanto previsto a legislazione vigente e, pertanto, non richiede il reperimento di ulteriori risorse.

Relativamente all’articolo 19, la RT segnala che la disposizione è volta a consentire al Governo di enucleare, in sede di attuazione della delega, dalle funzioni in materia di edilizia già previste a legislazione vigente quelle costituenti livelli essenziali delle prestazioni. In tal senso, l’attuazione della disposizione in esame non può, in ogni caso, comportare un incremento degli obblighi imposti sulle amministrazioni interessate e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, rappresenta, infatti, che la riformulazione operata è stata proprio finalizzata ad elencare, in maniera dettagliata, i LEP desumibili dai singoli articoli e dalle singole sezioni di cui si compone il Testo unico edilizio.

Con particolare riguardo alla presenza di un unico punto di accesso in relazione a tutte le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni, le vicende amministrative riguardanti i titoli abilitativi e i relativi interventi edilizi e di raccordo con le altre amministrazioni interessate, cui si fa riferimento al comma 1, lettera *a*), la RT evidenzia che la previsione è volta a configurare quale livello essenziale delle prestazioni da erogare al cittadino la messa a disposizione di un ufficio comunale dedicato, ovverosia lo Sportello unico per l’edilizia (SUE), già compiutamente disciplinato dall’articolo 5 del Testo unico edilizio. Ciò, in ragione del fatto che trattasi di un istituto di semplificazione che riveste particolare importanza nel facilitare i

rapporti sia tra cittadino e PA che tra le PA interessate. Si tratta, infatti, di un istituto su cui si stanno già concentrando sforzi e finanziamenti, anche da parte del PNRR, e che vede impegnati, oltre agli uffici del Ministro per la PA, molteplici attori istituzionali impegnati in una costante interlocuzione con le realtà locali. In sintesi, la RT sottolinea che l'articolo in esame appare porsi in termini sistemici con le attività già svolte e non appare suscettibile di introdurre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Circa infine l'articolo 20, la RT osserva che la disposizione è volta a consentire al Governo di enucleare, in sede di attuazione della delega, dalle funzioni già previste a legislazione vigente dal D.M. 1444 del 1968 quelle costituenti LEP. In tal senso, l'attuazione della disposizione in esame non può, in ogni caso, comportare un incremento degli obblighi imposti sulle amministrazioni interessate e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, la RT evidenzia che i principi e criteri di delega di cui al comma 1 della disposizione in esame devono essere letti in stretta correlazione con quanto previsto dal comma 2, ove si fa riferimento al menzionato D.M. 1444 del 1968.

Al riguardo, per le osservazioni di carattere generale connesse alle deleghe riferite al governo del territorio di cui al presente Capo VI, si rinvia alle osservazioni riportate al precedente articolo 2.

In merito ai principi e criteri direttivi specifici elencati nelle disposizioni del Capo VI, alla luce di quanto assicurato dalla RT secondo cui l'attuazione delle disposizioni in esame non può, in ogni caso, comportare un incremento degli obblighi imposti sulle amministrazioni interessate e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio al fine di dimostrare che l'enucleazione delle funzioni LEP da quelle già previste a legislazione vigente non richieda ulteriori attività, risorse infrastrutturali o umane non previste a legislazione vigente o quantomeno non richieda una redistribuzione fra gli enti interessati delle dotazioni esistenti, con eventuali oneri per attuare tale redistribuzione.

Circa la previsione di un unico punto di accesso di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *a*), la RT ricorda che lo sportello unico per l'edilizia è già disciplinato dall'articolo 5 del testo unico dell'edilizia. Ciò premesso, posto che la RT afferma che su tale istituto si stanno già concentrando sforzi e finanziamenti, anche da parte del PNRR, andrebbero fornite maggiori informazioni circa le risorse stanziare e i risultati conseguiti.

CAPO VII PORTI E AEROPORTI CIVILI E CAPO VIII GRANDI RETI DI TRASPORTO E NAVIGAZIONE

Articoli 21 e 22

L'articolo 21 (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi a porti e aeroporti civili) individua i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto ad osservare, insieme a

quelli generali elencati all'articolo 2 nonché a quelli desumibili dalla normativa europea vigente in ciascun settore, per la determinazione dei LEP in materia di porti e aeroporti civili.

In particolare, si prevede che il Governo, nell'esercizio della delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, debba:

a) determinare le misure finalizzate a garantire, nella gestione sia diretta che indiretta, livelli minimi della qualità dei servizi aeroportuali, marittimi e portuali, sulla base di caratteristiche territoriali di domanda e offerta e in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

b) nell'ambito dei servizi aeroportuali, determinare le misure atte a garantire la tutela dei diritti dei passeggeri in caso di disservizio, l'accessibilità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo alle persone a mobilità ridotta (PMR), l'assistenza a terra, i controlli di sicurezza sui passeggeri stessi, sui bagagli e sulle merci;

c) nell'ambito dei servizi marittimi e portuali, determinare le misure atte a garantire la tutela dei diritti dei passeggeri in caso di disservizio, il diritto a ricevere informazioni sul viaggio e sui diritti del passeggero, il diritto di informazione sulle condizioni di accessibilità dei mezzi di trasporto via mare o per vie navigabili interne, l'accessibilità dei servizi marittimi e portuali alle PMR, condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri via mare.

Viene specificato quali disposizioni normative devono essere prese in considerazione per l'applicazione e l'attuazione di quanto sopra previsto.

L'articolo 22 (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alle grandi reti di trasporto e di navigazione) individua i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto ad osservare, insieme a quelli generali elencati all'articolo 2 nonché a quelli desumibili dalla normativa europea vigente in ciascun settore, per la determinazione dei LEP in materia di grandi reti di trasporto e di navigazione.

In particolare, si prevede che il Governo, nell'esercizio della delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, debba:

a) con riguardo ai servizi ferroviari, al trasporto su strada e alle connesse infrastrutture, determinare le misure atte a:

1) garantire livelli minimi di qualità dei servizi di trasporto, sia da parte dei vettori che operano sul mercato sia da parte di quelli che danno esecuzione a contratti di servizio pubblico, sulla base di caratteristiche territoriali di domanda e offerta e in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

2) garantire agli utenti il contenuto minimo di specifici diritti, anche di natura informativa e risarcitoria, nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto;

3) garantire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta accessibilità alle stazioni ferroviarie e degli autobus e assistenza nelle medesime stazioni e a bordo dei mezzi;

b) con riguardo ai servizi aerei e marittimi, determinare le misure atte a garantire accessibilità del prezzo e adeguatezza delle condizioni qualitative nella fornitura dei servizi alla popolazione residente in isole, anche minori, o in altre aree a fallimento di mercato;

c) determinare parametri inderogabili di copertura dei servizi di trasporto e di navigazione sull'intero territorio nazionale, comprese le isole minori, le aree periferiche e le aree montane, anche al fine di incentivare la delocalizzazione dei flussi turistici.

Inoltre, specifica quali disposizioni normative devono essere prese in considerazione per l'applicazione e l'attuazione di quanto sopra previsto.

La RT afferma che il Capo VII, che riguarda la materia "Porti e aeroporti civili", definisce all'articolo 21 l'oggetto della delega, il cui esercizio riguarderà le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle suddette materie. La norma, a carattere meramente ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica, in

quanto si limita a specificare che per le funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia “Porti e aeroporti civili” il Governo esercita la delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni osservando, oltre ai principi e criteri direttivi generali elencati all’articolo 2, anche i principi e criteri direttivi specifici stabiliti dall’articolo 21 del disegno di legge in esame.

Il successivo Capo VIII, che riguarda la materia “grandi reti di trasporto e di navigazione”, definisce all’articolo 22 l’oggetto della delega, il cui esercizio riguarderà le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle suddette materie. La norma, a carattere meramente ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica, in quanto si limita a specificare che per le funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia “grandi reti di trasporto e di navigazione” il Governo esercita la delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni osservando, oltre ai principi e criteri direttivi generali elencati all’articolo 2, anche i principi e criteri direttivi specifici stabiliti dall’articolo 22.

Al riguardo, la RT evidenzia che le funzioni che saranno ricomprese nei LEP attengono ad aspetti di carattere ordinamentale, già disciplinati a legislazione vigente, principalmente da norme di derivazione euro unitaria, con particolare riferimento: al Regolamento (CE) n. 261/2004, che ha istituito regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato; al Regolamento (CE) n. 1107/2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo; al Regolamento (UE) n. 1177/2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne; al Regolamento (UE) n. 2021/782, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario; al Regolamento (UE) n. 181/2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus; al Regolamento (CE) n. 1008/2008, che ha istituito norme comuni per la prestazione di servizi aerei all’interno degli Stati membri dell’Unione europea.

Pertanto, ai principi e ai criteri direttivi di cui ai suddetti articoli 21 e 22 potrà provvedersi nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (quali quelle iscritte nella missione 13, programmi 04 e 09, azione 4 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

Con riferimento alle restanti funzioni di cui all’articolo 22, relative al settore ferroviario, la RT specifica che si provvederà alla definizione dei livelli essenziali sulla base di quanto previsto dai contratti di servizio sottoscritti con la società Trenitalia S.p.A. (servizio pubblico per la media e lunga percorrenza) e con la società Rete ferroviaria italiana-RFI S.p.A., in materia di attività di gestione e manutenzione straordinaria per la resilienza e la sostenibilità dell’infrastruttura ferroviaria.

Al riguardo, per le osservazioni a carattere generale connessi alle deleghe in esame, si rinvia alle osservazioni riportate al precedente articolo 2.

In merito ai principi e criteri direttivi specifici elencati nelle disposizioni dei Capi VII e VIII, pur prendendo atto di quanto affermato dalla RT che le norme, a carattere

meramente ordinamentale, non determinano effetti sulla finanza pubblica e che le funzioni che saranno ricomprese nei LEP attengono ad aspetti di carattere ordinamentale, già disciplinati a legislazione vigente, sarebbe comunque utile chiarire, con riferimento alle funzioni relative al settore ferroviario, l'impatto della definizione dei LEP sui contratti di servizio e, in particolare, su quelli con la società Trenitalia S.p.A. e con la società RFI S.p.A., e se in caso di una loro modifica possano profilarsi eventuali ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Inoltre, si segnala che le risorse previste a legislazione vigente indicate dalla RT e iscritte alla missione 13 (programmi 04 e 09), recano, al programma 4 "Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo", spese quasi integralmente a carattere corrente⁶, mentre al programma 9 "Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne", pur recando una quota consistente di spese in conto capitale, questa presenta valori decrescenti⁷ nel triennio 2025-2027. Ciò premesso, andrebbe chiarito se la tipologia di spesa, contraddistinta nei predetti programmi integralmente corrente nel programma 4 e con spesa in conto capitale decrescente nel programma 9, risulta compatibile con la definizione dei LEP prevista dalle norme in esame.

CAPO IX ORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE

Articolo 23

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'ordinamento della comunicazione)

La norma individua principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP con riferimento alle funzioni afferenti alla materia dell'"ordinamento della comunicazione".

In particolare, si individuano tre ulteriori principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli contenuti nell'articolo 2 del provvedimento in esame, per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di ordinamento della comunicazione. Nello specifico, il Governo è tenuto a determinare le misure atte a garantire:

- a) l'accessibilità del prezzo e l'adeguatezza delle condizioni qualitative nella fornitura dei servizi individuati nell'ambito del servizio postale universale;
- b) l'accesso uniforme ai servizi di connettività in postazione fissa a banda larga e ultra larga, anche attraverso misure di sostegno pubblico, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, nei casi in cui non vi abbia già provveduto il mercato, con particolare riferimento agli edifici pubblici scolastici e sanitari;
- c) l'accesso uniforme alle reti mobili ad elevata capacità trasmissiva (5G), anche attraverso misure di sostegno pubblico, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, nei casi in

⁶ Il programma 4 "Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo" nel bilancio dello Stato 2025-2027 reca i seguenti stanziamenti di spesa corrente: per l'anno 2025 68 milioni di euro, per l'anno 2026 65 milioni di euro e per l'anno 2027 64 milioni di euro.

⁷ Il programma 9 "Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne" stanziava nel bilancio dello Stato per il triennio 2025-2027 i seguenti importi in conto capitale: 584 milioni di euro per l'anno 2025, 407 milioni di euro per l'anno 2026 e 357 milioni di euro per l'anno 2027.

cui non vi abbia già provveduto il mercato, con particolare riferimento ai Corridoi 5G, alle Aree extra-urbane per 5G e nelle Aree mobili 5G a fallimento di mercato.

Il comma 2, individua le norme di riferimento del servizio postale universale, della connettività in postazione fissa a banda larga e ultra larga e mobile 5G, indicando che le funzioni disciplinate da tali misure devono essere prese in considerazione nell'esercizio della delega governativa in esame.

Come ricordato anche nella relazione illustrativa del provvedimento, tale elenco non intende essere esaustivo. Pertanto, il legislatore delegato, a seguito di un esame complessivo della normativa vigente al momento dell'esercizio della delega, potrà altresì riconoscere come LEP prestazioni regolate da altre disposizioni normative.

La RT afferma che il Capo IX, che si compone del solo articolo 23, detta i principi e criteri direttivi per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) con riferimento alla materia “ordinamento della comunicazione”, nel quadro delle competenze concorrenti previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

L'ambito materiale interessato – come rilevato anche dal Comitato tecnico-scientifico per i LEP – comprende funzioni che impattano su diritti civili e sociali di rilievo costituzionale, quali la libertà di informazione e l'accesso ai servizi di interesse economico generale (SIEG), come i servizi postali, la connettività fissa e mobile.

Il comma 1 dell'articolo 23 chiarisce che i LEP saranno definiti con riferimento a tre ambiti di intervento:

- a) l'accessibilità economica e qualitativa al servizio postale universale;
- b) l'accesso uniforme alla connettività fissa a banda larga e ultra-larga;
- c) la diffusione e l'accesso alle reti mobili 5G, in particolare nelle aree a fallimento di mercato.

La RT chiarisce che all'attuazione dei relativi decreti potrà provvedersi nell'ambito degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente, quali: quelli iscritti nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, Missione 5 Programma 5.2 – Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali; quelli previsti in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale Banda Ultra Larga (PNBUL) e relativi al Piano nazionale complementare; il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, i piani nazionali e regionali quali il Piano Operativo Nazionale sulla scuola digitale, il Piano “Italia Digitale 2026”, il Piano BUL, nonché interventi cofinanziati dal PNRR e da fondi strutturali europei.

Al riguardo, evidenzia a titolo esemplificativo, il Programma “Polis” – Case dei servizi di cittadinanza digitale, sostenuto con 800 milioni di euro complessivi (dal 2022 al 2026), finanziati con risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

Per quanto riguarda le funzioni relative al servizio postale (comma 2, lettera a)) la RT specifica che potrà provvedersi, in sede attuativa, nell'ambito delle somme allo scopo destinate

Al riguardo, con riferimento ai principi e criteri direttivi generali elencati all'articolo 2 applicabili alla presente delega, si rinvia alle osservazioni riportate al precedente articolo 2.

In merito ai principi e criteri direttivi specifici, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dalla RT - che per l'attuazione dei decreti delegati prevede l'utilizzo degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente, evidenziandone alcuni - sarebbe comunque opportuno indicare ulteriori dettagli circa le modalità con cui le misure atte a garantire l'accesso uniforme ai servizi di connettività in postazione fissa a banda larga e ultra larga e l'accesso uniforme alle reti mobili ad elevata capacità trasmissiva (5G) potranno eventualmente attuarsi anche attraverso misure di sostegno pubblico, così come affermato in norma. In particolare, poiché la RT oltre alle risorse stanziata nella missione 5, programma 5.2 del bilancio dello Stato, cita vari piani nazionali e regionali, sarebbe utile acquisire un quadro delle risorse stanziata e degli stati di avanzamento dei piani rispetto agli obiettivi previsti.

CAPO X

PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE NAZIONALE DELL'ENERGIA

Articolo 24

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla produzione, al trasporto e alla distribuzione nazionale dell'energia)

La norma individua i principi e criteri direttivi specifici, da associare a quelli generali di delega, per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relativi alla produzione, al trasporto e alla distribuzione nazionale di energia.

In particolare, la lett. *a*) del comma 1 fa riferimento all'energia elettrica, e dispone che il Governo debba determinare le misure idonee a garantire:

1) la sicurezza degli approvvigionamenti e l'efficiente funzionamento del sistema elettrico nazionale; la continuità della fornitura di energia elettrica e livelli adeguati di sicurezza, regolarità e qualità tecnica dei servizi di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica; l'economicità della fornitura di energia elettrica e la formazione di prezzi competitivi e ragionevoli, nonché la parità di trattamento tra i clienti finali; l'omogeneità nelle modalità di accesso del servizio di fornitura di energia elettrica, livelli uniformi di qualità commerciale del servizio, nonché l'applicazione di condizioni economiche non discriminatorie;

2) tutele rafforzate per i clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e in coerenza con quanto previsto dal PNRR e dalle relative disposizioni attuative;

3) informazioni chiare e trasparenti ai clienti finali in ordine al loro consumo effettivo di energia, ai prezzi e ai livelli di qualità del servizio, alle condizioni generali di contratto nonché ai meccanismi di risoluzione delle controversie;

4) la partecipazione attiva al mercato da parte del cliente finale in termini di partecipazione diretta alla produzione, al consumo o alla condivisione dell'energia ovvero alla gestione della domanda.

La lett. *b*) del comma 1 fa riferimento al gas naturale, e dispone che il Governo debba determinare le misure idonee a garantire:

1) la sicurezza degli approvvigionamenti e l'efficiente funzionamento del sistema nazionale del gas, nonché l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato, la copertura di picchi di domanda e di carenze

delle forniture, l'adeguatezza delle reti di trasporto e degli impianti di stoccaggio; la continuità della fornitura di gas naturale e livelli adeguati di sicurezza, regolarità e qualità tecnica dei servizi di trasporto e distribuzione; l'economicità della fornitura di gas naturale e la formazione di prezzi competitivi e ragionevoli, la parità di trattamento tra i clienti finali e livelli uniformi di qualità commerciale del servizio, nonché l'omogeneità nelle modalità di accesso al servizio di fornitura del gas naturale e l'applicazione di condizioni economiche non discriminatorie;

2) tutele rafforzate per i clienti vulnerabili;

3) informazioni chiare e trasparenti ai clienti finali in ordine al loro consumo effettivo di gas, ai prezzi e ai livelli di qualità del servizio, alle condizioni generali di contratto nonché ai meccanismi di risoluzione delle controversie.

Il comma 2 riepiloga poi la disciplina specifica, distinta tra i due ambiti (energia elettrica e gas naturale), che il Governo deve tenere in considerazione per definire le misure indicate al comma 1.

La RT afferma che il Capo X, che si compone del solo articolo 24, detta i principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi a: “Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”. I medesimi principi e criteri direttivi hanno una valenza puramente ricognitiva dal momento che sono già presenti nel quadro normativo del settore energetico e già ampiamente disciplinati dalle norme di recepimento delle direttive comunitarie in materia energetica (in parte richiamate dal comma 2 dell'articolo in esame), tese ad assicurare l'armonizzazione della regolazione in materia di sicurezza, efficienza e diritti dei consumatori, e dalla regolazione ARERA in attuazione dei poteri regolatori conferiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.

Più nel dettaglio, la RT evidenzia che le misure in materia di sicurezza ed efficiente funzionamento del sistema elettrico, continuità della fornitura di energia elettrica e gas e livelli adeguati di sicurezza, regolarità e qualità tecnica dei servizi di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica e del gas, economicità della fornitura di energia elettrica e formazione di prezzi competitivi e ragionevoli nonché parità di trattamento tra i clienti finali sono già operative nel quadro normativo e regolatorio, anche in attuazione di norme di recepimento della legislazione UE in materia (in particolare i D.Lgs. n. 164/2000, n. 93/2011 e n. 210/21) e i cui eventuali oneri, secondo metodologie approvate dall'Autorità di regolazione, trovano copertura nelle componenti tariffarie applicate agli utenti dei servizi, in attuazione di norme vigenti.

Parimenti, le misure per la partecipazione attiva al mercato da parte del cliente finale in termini di partecipazione diretta alla produzione, al consumo o alla condivisione dell'energia ovvero alla gestione della domanda sono definite dalle specifiche norme del D.Lgs. n. 210/21 e del D.Lgs. n. 199/21.

Le forme di tutela rafforzata dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica nel mercato del gas naturale e dell'energia elettrica sono disciplinate rispettivamente dall'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.210 e dalle disposizioni attuative della regolazione dell'Autorità. Le specifiche misure di supporto ai clienti in condizioni di disagio economico e fisico, quali i bonus energetici, trovano copertura nell'ambito di specifiche componenti tariffarie regolate dall'Autorità di settore in attuazione di norme primarie.

Inoltre, il quadro informativo per i clienti dei settori energetici nonché le modalità per assicurare la partecipazione attiva al mercato in termini di partecipazione alla produzione, al consumo o alla condivisione dell'energia ovvero alla gestione della domanda sono disciplinati dalla regolazione della medesima Autorità in attuazione degli atti di recepimento della normativa comunitaria. Per quanto sopra, la RT conclude sottolineando che la norma non determina alcun tipo di impatto sulla finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento ai principi e criteri direttivi generali elencati all'articolo 2 applicabili alla presente delega, si rinvia alle osservazioni riportate al precedente articolo 2.

In merito ai principi e criteri direttivi specifici, pur tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla RT - che evidenzia la presenza, nel quadro normativo vigente del settore energetico, dei principi e criteri direttivi elencati nella presente disposizione, aventi dunque una valenza ricognitiva, e che individua nella componente tariffaria applicata agli utenti dei servizi la copertura di eventuali oneri – sarebbe utile chiarire se la determinazione dei LEP in esame non possa implicare anche corrispondenti investimenti a carico della finanza pubblica finalizzati all'adeguamento della dotazione infrastrutturale del settore energetico.

CAPO XI

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI, PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI

Articolo 25

(Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali e alla promozione e organizzazione di attività culturali)

Il comma 1 dispone che il Governo, a tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione e a garanzia della promozione dello sviluppo della cultura, eserciti la delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) per ciascuna delle funzioni disciplinate dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali e di valorizzazione dei beni culturali, nonché di promozione e organizzazione di attività culturali, di cui, rispettivamente, all'articolo 117, secondo comma, lettera s), e 117, terzo comma, della Costituzione. La prima funzione cui fa riferimento il comma 1 in esame riguarda i musei. Nello specifico, la lettera *a*) del citato comma 1 stabilisce che il Governo eserciti la delega determinando i criteri e le modalità che assicurino: 1) un'adeguata accessibilità alle strutture museali al fine di soddisfare le esigenze di tutte le categorie di utenti; 2) la sicurezza delle strutture, delle opere conservate e delle persone; 3) la continuità nell'erogazione dei servizi al fine di garantirne l'apertura; 4) un'efficace comunicazione dei valori culturali dei beni. La seconda funzione cui fa riferimento il comma in esame, alla lettera *b*), riguarda la determinazione delle misure atte a garantire il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini. La terza funzione cui fa riferimento il comma in esame, alla lettera *c*), riguarda la determinazione delle misure atte a garantire la fruizione del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo, tenendo conto delle specifiche esigenze di tutte le categorie di utenti.

Il comma 2 prosegue affermando che, al fine di dare attuazione alle finalità espresse dal comma 1, sono prese in considerazione le funzioni disciplinate dalle seguenti fonti normative: Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, dall'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dall'articolo 01 del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2015, n. 182, dall'articolo 52, comma 1-*ter*, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dall'articolo 3, comma 1, lettera g) della legge 14 novembre 2016, n. 220, dall'articolo 1, comma 1, lettera a) e comma 4, lettera e), della legge 22 novembre 2017, n. 175

La RT ribadisce che il Capo XI del ddl, che si compone del solo articolo in esame, detta i principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi “alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali e alla promozione e organizzazione di attività culturali”.

Si limita quindi a sottolineare che all’attuazione dei relativi decreti legislativi potrà provvedersi con le risorse già previste a legislazione vigente nell’ambito della missione 21, programma 15, dello stato di previsione del Ministero della cultura.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, andrebbero forniti elementi confermativi in ordine alla sostenibilità degli oneri previsti per l’attuazione dei L.E.P. a valere sulle risorse che sono già previste dalla legislazione vigente nel programma indicato dalla RT.

CAPO XII

TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'ECOSISTEMA, VALORIZZAZIONE DEI BENI AMBIENTALI

Articoli da 26 a 32

L’articolo 26 (Oggetto) per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle materie «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» e «valorizzazione dei beni ambientali», di cui, rispettivamente, all’articolo 117, secondo comma, lettera s), e 117, terzo comma, della Costituzione, delega il Governo a determinare i livelli essenziali delle prestazioni osservando, oltre ai principi e criteri direttivi generali elencati all’articolo 2 della presente legge, anche i principi e criteri direttivi specifici stabiliti dal presente capo XII (articoli da 27 a 32).

L’articolo 27 (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi al contrasto ai cambiamenti climatici) individua i principi e criteri direttivi specifici per la determinazione dei LEP relativi al contrasto ai cambiamenti climatici.

In particolare, si prevede che il Governo esercita la delega determinando:

- per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell’ambito dell’azione per il clima, le misure atte a garantire il contributo al raggiungimento dell’obiettivo della neutralità climatica dell’UE entro il 2050 e dell’obiettivo globale di adattamento ai cambiamenti climatici;
- in tema di adattamento ai cambiamenti climatici, le misure atte a garantire il costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella

riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici, anche ai fini del contrasto agli impatti causati dai fenomeni meteorologici estremi;

- per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente con riguardo alla produzione sostenibile, le misure atte a garantire la transizione delle attività economiche verso il modello produttivo dell'economia circolare basato su obiettivi di progettazione ecosostenibile dei prodotti, per creare sistemi chiusi di simbiosi industriale e un mercato di materie prime secondarie, per attuare la prevenzione, il riutilizzo, il riciclo, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti prodotti sulla terraferma e sulle navi e sulle installazioni in mare, anche attraverso il principio di responsabilità estesa del produttore, ivi compresa la definizione degli usi e della qualifica di rifiuto e di non rifiuto.

A tal fine, sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate:

a) con riguardo al clima, dalla c.d. legge europea sul clima (Regolamento (UE) 2021/1119)⁸;

b) con riguardo alla produzione sostenibile e alla gestione dei rifiuti, dalla parte quarta del Codice dell'ambiente (D.Lgs. n. 152/2006)⁹.

L'articolo 28 (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla qualità dell'aria) individua i principi e criteri direttivi specifici per la determinazione dei LEP relativi alla qualità dell'aria.

In particolare, si prevede, per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della tutela della qualità dell'aria, che il Governo eserciti la delega determinando le misure atte a individuare:

a) valori soglia della concentrazione delle sostanze inquinanti nocive per la salute umana e l'ambiente, delle sostanze inquinanti emesse dagli impianti industriali e delle emissioni inquinanti generate dalla fruizione di beni e servizi;

b) limiti di sicurezza all'esposizione a radiazioni ionizzanti;

c) limiti di tollerabilità alle emissioni acustiche provenienti dall'ambiente esterno e interno;

d) limiti normativi per la protezione dal c.d. elettrosmog, cioè per la protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Elenca le fonti normative che sono prese in considerazione a tal fine.

L'articolo 29 (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla qualità delle acque) stabilisce che per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della tutela della qualità delle acque e dei servizi idrici, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a:

a) individuare i valori di riferimento sul buono stato, quantitativo e qualitativo, delle acque superficiali e sotterranee;

⁸ Il regolamento (UE) 2021/1119 stabilisce una serie di obiettivi da raggiungere, in particolare “stabilisce l'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050” e istituisce un quadro per progredire nel perseguimento dell'obiettivo globale di adattamento ai cambiamenti climatici (previsto dall'art. 7 dell'Accordo di Parigi). In relazione al primo di tali obiettivi, l'art. 2 dispone che “le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie, rispettivamente, a livello unionale e nazionale, per consentire il conseguimento collettivo dell'obiettivo della neutralità climatica”. Relativamente all'ultimo obiettivo, l'art. 5 del regolamento dispone che “le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri assicurano il costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici in conformità dell'articolo 7 dell'accordo di Parigi” e prevede l'adozione, da parte della Commissione europea, di una strategia dell'Unione sull'adattamento ai cambiamenti climatici in linea con l'accordo di Parigi, e, da parte degli Stati membri, l'adozione e l'attuazione di strategie e piani nazionali di adattamento che tengano conto della strategia dell'Unione sull'adattamento ai cambiamenti climatici.

⁹ La parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 reca la disciplina della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati. In relazione alla gestione dei rifiuti, gli articoli da 195 a 198-*bis* disciplinano, in via generale, le competenze attribuite ai vari livelli di governo (Stato, Regioni, Province e Comuni). Entro tale riparto di competenze si muovono le attribuzioni di singole funzioni previste nei restanti articoli della parte quarta.

b) individuare i valori di riferimento sul buono stato, quantitativo e qualitativo, delle acque destinate al consumo umano con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente all'aspetto qualitativo¹⁰;

c) individuare i valori di riferimento sulla fornitura adeguata e razionale delle acque destinate alle attività produttive;

d) rafforzare la *governance* del Servizio idrico integrato e favorire l'incremento di investimenti nel settore, anche attraverso la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture tali da consentirne l'accesso e la fruizione, ivi incluso il trattamento delle acque reflue e il loro potenziale riutilizzo;

e) individuare valori di riferimento sulla qualità delle acque di balneazione, a tutela della salute dei cittadini;

f) garantire il buono stato ecologico delle acque marine interne, di transizione, marino-costiere e marine;

g) prevenire, gestire e ridurre gli effetti negativi degli eventi alluvionali, anche causati dal cambiamento climatico, sulla qualità delle acque.

Elenca le fonti normative che a tal fine sono prese in considerazione.

L'articolo 30 (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla tutela del suolo) dispone che, per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della tutela del suolo e della bonifica dei siti inquinati, il Governo eserciti la delega determinando le misure finalizzate:

a) all'individuazione delle condizioni biologiche, chimiche e fisiche che assicurano il buono stato ecologico dei suoli;

b) a perseguire l'obiettivo del consumo di suolo netto pari a zero attraverso la fissazione su base territoriale dei limiti massimi di sfruttamento di suolo non ancora impermeabilizzato, anche in relazione alle soglie minime di rigenerazione del suolo già impermeabilizzato;

c) a fissare obiettivi su base territoriale volti alla bonifica dei siti inquinati e alla rigenerazione dei suoli degradati.

A tal fine, sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dalle parti seconda, quarta e sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152¹¹ e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99¹².

¹⁰ L'art. 80 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) disciplina le modalità con cui un'acqua destinata al consumo umano può essere prodotta. In sintesi, Le acque dolci superficiali che si vogliono utilizzare per la produzione di acqua potabile devono essere classificate dalle Regioni in una delle seguenti categorie: A1, A2 o A3. Questa classificazione si basa su precisi criteri fisici, chimici e microbiologici, indicati nella Tabella 1/A dell'Allegato 2 al decreto legislativo n. 152/2006.

¹¹ La seconda parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (artt. 4-52) disciplina le procedure di valutazione ambientale, fondamentali per garantire che i progetti e i piani pubblici e privati siano sostenibili sotto il profilo ambientale, come la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per piani e programmi; la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per progetti con potenziale impatto ambientale significativo; la Verifica di assoggettabilità per determinare se un piano o progetto deve essere sottoposto a VIA o VAS; l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per le attività industriali a maggiore impatto.

La quarta parte (artt. 177-266) è dedicata alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti contaminati. Include norme sulla classificazione, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; tracciabilità dei rifiuti e obblighi dei produttori e gestori; disciplina dei rifiuti pericolosi; piani di gestione dei rifiuti regionali e nazionali; regolamentazione dei sottoprodotti e delle materie prime secondarie (*end of waste*); procedure di bonifica dei siti contaminati e messa in sicurezza.

La parte sesta (artt. 298-bis-318) disciplina la materia della tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, in cui sono previste sanzioni amministrative per inosservanze, sanzioni penali per reati ambientali, e altre disposizioni per il ripristino ambientale.

¹² Il D.Lgs. n. 99/1992, che attua la direttiva 86/278, disciplina l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, al fine di regolare le condizioni e i limiti per l'utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti dai trattamenti di depurazione delle acque reflue urbane e industriali. Nello specifico, definisce i limiti massimi di concentrazione di sostanze inquinanti nei fanghi (metalli pesanti come piombo, cadmio, mercurio, ecc.); stabilisce criteri per il trattamento dei fanghi prima dell'applicazione in agricoltura; prevede controlli analitici periodici sulla qualità dei fanghi utilizzati.

L'articolo 31 (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla tutela della biodiversità) individua i principi e criteri direttivi specifici per la determinazione dei LEP relativi alla tutela della biodiversità.

In particolare, si prevede che il Governo eserciti la delega determinando, per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della tutela della biodiversità, le misure finalizzate a:

a) attuare l'obiettivo di assicurare la conservazione di almeno il 30% del territorio terrestre e marino;

b) perseguire gli obiettivi di ripristino definiti dal regolamento UE 2024/1991 sul ripristino della natura;

c) garantire un'estensione minima di aree verdi all'interno delle aree urbane fissando valori quantitativi misurabili di riqualificazione, rigenerazione e incremento del verde urbano in accordo con il regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura;

d) tutelare le specie floristiche e faunistiche selvatiche; per le specie e gli habitat di interesse unionale garantire il mantenimento e all'occorrenza il ripristino dello stato di conservazione favorevole in accordo con la Direttiva 92/43/CEE e 2009/147/CE;

e) contrastare l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche, con particolare riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 230/2017.

A tal fine elenca le fonti normative che sono prese in considerazione.

L'articolo 32 (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi ai procedimenti amministrativi, al monitoraggio e all'informazione ambientale) individua i principi e criteri direttivi specifici per la determinazione dei LEP relativi ai procedimenti amministrativi in materia ambientale, al monitoraggio e all'informazione in materia ambientale.

In particolare, viene previsto che il Governo eserciti la delega determinando:

- per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente con riguardo ai procedimenti amministrativi in materia ambientale, le misure atte a garantire la valutazione, nell'ambito di un procedimento amministrativo, dell'impatto ambientale delle attività antropiche e le condizioni in presenza delle quali tali attività possono essere autorizzate ed esercitate;
- per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente con riguardo al monitoraggio e all'informazione in materia ambientale, le misure atte a garantire il monitoraggio dell'evoluzione delle caratteristiche ambientali e degli altri parametri rilevanti, adoperando tutti i mezzi necessari a tale scopo, nonché a garantire la più ampia diffusione delle informazioni e un adeguato livello di comprensione delle stesse da parte del pubblico.

A tal fine, sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate:

- dalla legge n. 241/1990, che disciplina le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- dalla legge n. 308/2004, legge di delega per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale.

La RT afferma che il Capo XII, che riguarda le materie "Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" e "Valorizzazione dei beni ambientali", definisce all'articolo 26 l'oggetto della delega, il cui esercizio riguarderà le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle suddette materie.

Con riferimento all'articolo 27, che detta i principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi al contrasto ai cambiamenti climatici, la RT in merito al comma 1, in forza del quale il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire il contributo al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050 e dell'obiettivo globale di adattamento di cui all'articolo 7 dell'Accordo di Parigi del 2015, specifica che l'individuazione di eventuali profili

finanziari potrà essere operata in sede di decreti delegati all'atto della puntuale determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito delle prestazioni o del controllo delle opere volte a ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, nonché di quelle finalizzate alla previsione, prevenzione e gestione dei rischi ambientali connessi con il cambiamento climatico.

Con riferimento al comma 2, la RT precisa che l'assetto delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali è contenuto agli articoli 195, 196, 197 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Più in generale, la disciplina nazionale in materia dei rifiuti contenuta nella Parte Quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 costituisce attuazione della normativa europea, in primis la direttiva 2008/98/CE e s.m.i. che stabilisce obiettivi e standard che gli Stati devono assicurare all'interno del territorio nazionale.

Le funzioni di pianificazione, programmazione ed autorizzazione nello specifico settore che saranno ricomprese nei LEP attengono ad aspetti di carattere ordinamentale e procedurale, già disciplinati a legislazione vigente, specificamente nella Parte Quarta, Titoli dal I al IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 le cui norme costituiscono attuazione del diritto europolitano. I principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 27, comma 2, sono pertanto meramente ricognitivi di quanto già previsto a legislazione vigente, non comportando pertanto alcuna innovazione del quadro normativo nel settore in esame, e le funzioni cui fanno riferimento sono già esercitate dai vari livelli di governo, secondo le rispettive competenze loro attribuite dall'ordinamento nazionale con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, quali quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nella missione 1 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programmi 1.6 "Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino" e 1.7 "Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi".

Con riferimento alle funzioni in materia di monitoraggio al fine di garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al settore dei rifiuti, la RT rappresenta che detti compiti rientrano nelle attribuzioni del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2016, n. 132, cui fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente.

L'articolo 9 della citata legge n. 132 del 2016 contiene già una disciplina di riferimento relativamente ai livelli essenziali delle prestazioni ambientali (LEPTA) che costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività di cui al predetto articolo 3 che il Sistema nazionale è tenuto a garantire; i LEPTA costituiscono altresì i parametri funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie appartenenti al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente. Evidenzia altresì che ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 132 del 2016, le amministrazioni pubbliche

interessate provvedono all'attuazione della legge medesima con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 28, che detta principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla qualità dell'aria, la RT evidenzia che la disciplina nazionale in materia di qualità dell'aria di massima costituisce attuazione della normativa eurounitaria, la quale stabilisce obiettivi e standard che gli Stati devono assicurare all'interno del territorio nazionale (direttiva (UE) 2024/2881 del 23 ottobre 2024 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, di prossimo recepimento nell'ordinamento nazionale, direttiva (UE) 2016/2284 del 14 dicembre 2016 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, nonché la direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti). Le norme europee in materia sono state recepite dalla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dal decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e successive modificazioni ed integrazioni. Ulteriori disposizioni sono contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico nonché nella legge 22 febbraio 2001, n. 36, in materia di inquinamento elettromagnetico.

L'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni nella specifica materia attiene alla fissazione di valori soglia e limiti; trattandosi di una attività a carattere ordinamentale e procedimentale attualmente già previste, alle relative funzioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente dei vari livelli di governo cui dette funzioni sono allocate ai sensi del vigente ordinamento nazionale, quali quelle iscritte nella missione 1 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programmi 1.11 "Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico". e 1.13 "Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria" e quelle individuate nel Piano di Azione Nazionale per il Miglioramento della Qualità dell'Aria.

Relativamente all'articolo 29 che individua principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla qualità delle acque, la RT evidenzia che la normativa nazionale costituisce recepimento della normativa eurounitaria (direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, direttiva n. 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, direttiva 2006/118/CE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino) che stabilisce standard che gli Stati devono garantire all'intero del territorio nazionale.

Tali normative sono state recepite nell'ordinamento nazionale nella Parte Terza, Sezione II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché con il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, il decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, il decreto legislativo

23 febbraio 2010, n. 49, il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 e il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni.

Relativamente al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, ed *e)*, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nella specifica materia attiene all'individuazione di valori di riferimento; si tratta di una attività a carattere ordinamentale e procedimentale afferente a funzioni già disciplinate a legislazione vigente ed esercitate dai vari livelli di Governo, che pertanto vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Relativamente alla lettera *d)*, la RT evidenzia che le misure per l'incremento di investimenti nel settore del servizio idrico integrato sono a carico della tariffa, pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, il rafforzamento della *governance* del servizio idrico integrato è già disciplinato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specificamente nella Parte Terza "norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Sezione III "gestione delle risorse idriche, titolo II "Servizio idrico integrato". In particolare, l'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali, cui devono aderirvi gli enti locali ricadenti nel territorio dell'ambito, mentre in forza del successivo articolo 149-*bis* l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del medesimo decreto legislativo e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.

Evidenzia che l'attuazione delle citate disposizioni in materia di servizio idrico integrato sono volte ad assicurare l'obiettivo dell'unicità della gestione d'ambito, in un'ottica di efficienza economica (mediante il conseguimento di economie di scala) ed ambientale, creando così le condizioni per un adeguato livello di investimenti per le strutture del servizio idrico.

Ciò premesso, segnala che, sebbene la riforma dei servizi idrici, avviata con la legge n. 36 del 1994 (Legge Galli) poi confluita nel decreto legislativo n. 152 del 2006, abbia introdotto il principio della integrale copertura dei costi di investimento afferenti al servizio idrico integrato (SII) mediante i proventi tariffari, nel corso degli anni si è fatto spesso ricorso a finanziamenti pubblici, anche in considerazione dello stato fatiscente delle infrastrutture dei settori idrici, fognario e depurativo e della ingente mole di investimenti necessari per l'ammodernamento delle opere e degli impianti.

Tale ricorso trova giustificazione ai sensi della norma comunitaria *antitrust*, che ha dichiarato che tali investimenti non rientrano nel novero degli aiuti di stato.

A tal proposito si pensi ai recenti finanziamenti concessi al settore sia nell'ambito delle misure M2C4 Inv. 4.1 (Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico), 4.2 (Investimenti per la riduzione delle

perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti) e 4.4 (Investimenti in fognatura e depurazione) del PNRR, sia del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (PNISSI).

Relativamente alla lettera *f*), la garanzia del buono stato ecologico delle acque marine interne, di transizione, marino-costiere e marine presuppone attività di monitoraggio spettante al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2016, n. 132, cui fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente.

Con riferimento al suddetto criterio di delega allo stesso sarà dato attuazione nell'ambito delle risorse iscritte, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nella missione 1 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma 1.6 "Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino".

Con riferimento alla lettera *g*), alla luce delle complessità dell'ambito di intervento ivi individuato, l'onerosità delle relative misure dovrà essere valutato in sede di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nell'ambito dei decreti delegati.

In merito all'articolo 30 la RT evidenzia che la norma detta principi per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative alla tutela del suolo. In questa materia la determinazione dei LEP attiene ad attività a carattere ordinamentale e procedimentale, e le relative funzioni sono già esercitate dai vari livelli di Governo che vi provvederanno pertanto con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 31 che afferisce ai LEP relativi alla tutela della biodiversità, la RT evidenzia che le funzioni in materia di tutela della biodiversità costituiscono attuazione della normativa europea (in particolare, direttiva 92/43/CEE "habitat", direttiva 2009/147/CE "uccelli" e regolamento UE 2024/1991 "ripristino natura") che stabilisce obiettivi e vincoli che gli Stati devono garantire all'interno del territorio nazionale.

Tale disciplina eurounitaria è stata recepita nell'ordinamento nazionale, in particolare, con la legge 11 febbraio 1992, n. 157, il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, la Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Fermo restando che le misure riportate al presente articolo costituiscono adempimento dei vincoli eurounitari, con riferimento alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) la quantificazione degli oneri potrà essere operata solo a seguito dell'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni nella specifica materia in sede di decreto delegato.

Con riferimento alla lettera *e*), i costi delle misure di contrasto dell'introduzione e della diffusione delle specie esotiche potranno essere dettagliati all'atto dell'individuazione in sede di decreti delegati dei relativi livelli essenziali delle

prestazioni. In ogni caso, la RT rappresenta che detti compiti rientrano nelle attribuzioni del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2016, n. 132, cui fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente.

L'articolo 9 della citata legge n. 132 del 2016 contiene già una disciplina di riferimento relativamente ai livelli essenziali delle prestazioni ambientali (LEPTA) che costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività di cui al predetto articolo 3 che il Sistema nazionale è tenuto a garantire; i LEPTA costituiscono altresì i parametri funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie appartenenti al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente. Evidenzia altresì che ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 132 del 2016, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della legge medesima con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT precisa che a legislazione vigente le risorse destinate alle attività delle Agenzie regionali di protezione ambientale derivano principalmente da trasferimenti regionali finanziati tramite il fondo sanitario regionale cui si aggiungono ulteriori trasferimenti correnti regionali finanziati con altri fondi. Nel caso dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale la relativa dotazione finanziaria è allocata nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, missione 1 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma 1.6 "Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino", azione "Finanziamento della ricerca nel settore ambientale".

Relativamente all'articolo 32 che prevede principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi ai procedimenti amministrativi, al monitoraggio e all'informazione ambientale, la RT segnala che per lo svolgimento dei procedimenti di compatibilità ambientali (per alcune categorie di opere già di competenza delle regioni) è prevista la corresponsione da parte del proponente degli oneri istruttori stabiliti da DM ministeriali ovvero regolamenti regionali.

Relativamente alle misure di monitoraggio, i relativi costi potranno essere dettagliati all'atto dell'individuazione in sede di decreti delegati dei relativi livelli essenziali delle prestazioni. In ogni caso, la RT rappresenta che detti compiti rientrano nelle attribuzioni del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2016, n. 132, cui fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente.

L'articolo 9 della citata legge n. 132 del 2016 contiene già una disciplina di riferimento relativamente ai livelli essenziali delle prestazioni ambientali (LEPTA) che costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività di cui al predetto articolo 3 che il Sistema nazionale è tenuto a garantire; i LEPTA costituiscono altresì i parametri funzionali, operativi, programmatici, strutturali,

quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie appartenenti al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente. Evidenzia altresì che ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 132 del 2016, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della legge medesima con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alla sussistenza delle risorse già previste a legislazione vigente la RT rinvia a quanto indicato con riferimento all'articolo 31 per le attività delle Agenzie regionali di protezione ambientale e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Relativamente alle misure informative, precisa che la disciplina nazionale in materia di informazione ambientale costituisce attuazione della direttiva 2003/4/CE; la quantificazione degli oneri potrà essere operata solo a seguito dell'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni nella specifica materia in sede di decreto delegato.

Al riguardo, con riferimento ai principi e criteri direttivi generali elencati all'articolo 2 applicabili alle deleghe in esame, si rinvia alle osservazioni riportate al precedente articolo 2.

In merito ai principi e criteri direttivi specifici, pur tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla RT in merito agli articoli da 27 a 32, che sottolineano sostanzialmente che:

- l'individuazione di eventuali profili finanziari potrà essere operata in sede di decreti delegati all'atto della puntuale determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (articoli 27, 29 lett. g), 31 e 32);
- l'individuazione dei LEP attiene alla fissazione di valori soglia e limiti, concretizzandosi in attività a carattere ordinamentale e procedimentale attualmente già previste e alle quali si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente (articoli 28, 29, lett. a), b) e c), 30)
- le misure per l'incremento di investimenti nel settore del servizio idrico integrato sono a carico della tariffa, segnalando anche che, sebbene la riforma dei servizi idrici, avviata con la legge n. 36 del 1994 (Legge Galli) poi confluita nel decreto legislativo n. 152 del 2006, abbia introdotto il principio della integrale copertura dei costi di investimento afferenti al servizio idrico integrato (SII) mediante i proventi tariffari, nel corso degli anni si è fatto spesso ricorso a finanziamenti pubblici, anche in considerazione dello stato fatiscente delle infrastrutture dei settori idrici, fognario e depurativo e della ingente mole di investimenti necessari per l'ammodernamento delle opere e degli impianti (art 29, lett. d));
- per la determinazione dei LEP relativi ai procedimenti amministrativi, al monitoraggio e all'informazione ambientale, per lo svolgimento dei procedimenti di compatibilità ambientali (per alcune categorie di opere già di competenza delle regioni) è prevista la corresponsione da parte del proponente degli oneri istruttori stabiliti da DM ministeriali ovvero regolamenti regionali (articolo 32),

sarebbe comunque opportuno che siano fornite maggiori informazioni circa le effettive risorse presenti a legislazione vigente¹³, specificando quelle pienamente utilizzabili e quelle utilizzabili parzialmente perché destinate anche ad altre finalità. Inoltre andrebbe chiarito se ai fini di eventuali adeguamenti infrastrutturali, oltre ad utilizzare i proventi tariffari, si intende anche per il futuro ricorrere a finanziamenti pubblici, così come avvenuto in passato, indicando le eventuali risorse già stanziare in bilancio.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 (Disposizioni finanziarie e finali)

Il comma 1 dispone che gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge siano corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, o dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Con l'esclusione delle deleghe di cui ai capi VI e X del titolo II della presente legge, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora, in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge, uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al loro interno o nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, i medesimi decreti legislativi sono adottati contestualmente o successivamente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziare le occorrenti risorse finanziarie.

Il comma 2 stabilisce che dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti derivanti dai relativi decreti legislativi le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni a legislazione vigente.

¹³ In merito alle risorse già previste a legislazione vigente si segnala che la RT indica alcune voci. Si tratta di quelle iscritte:

- nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nella missione 1 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programmi 1.6 "Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino" e 1.7 "Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi";
- nello stato, di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nella missione 1 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programmi 1.11 "Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico" e 1.13 "Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria" e quelle individuate nel Piano di Azione Nazionale per il Miglioramento della Qualità dell'Aria.

Il programma 1.6 "Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino" reca nel bilancio dello Stato per il triennio 2025-2027 i seguenti stanziamenti: 306 milioni di euro per l'anno 2025, 276 milioni di euro per l'anno 2026 e 266 milioni di euro per l'anno 2027.

Il programma 1.7 "Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi" è dotato per il triennio 2025-2027 dei seguenti stanziamenti: 21 milioni di euro per l'anno 2025, 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il programma 1.11 "Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico" stanziare per il triennio 2025-2027 le seguenti risorse: 46 milioni di euro per l'anno 2025, 38 milioni di euro per l'anno 2026 e 36 milioni di euro per l'anno 2027.

Il comma 3 prevede che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuino le misure idonee a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni erogate per garantire servizi di qualità ai cittadini e una gestione ottimale delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

La RT afferma che la norma dispone il rinvio alla disciplina di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora, in attuazione delle deleghe previste dal presente testo (con l'esclusione dei Capi VI e X), uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno. In tali casi, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Il rinvio a tale procedura è connesso alla complessità delle materie trattate.

La clausola finale di cui al comma 3, infine, demanda ai livelli di governo coinvolti nell'attuazione della delega (Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano) l'individuazione delle misure idonee a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni erogate per garantire servizi di qualità ai cittadini e una gestione ottimale delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. Tale disposizione si colloca nel più generale quadro (riferito sia a materie LEP sia a materie non LEP) delineato dalla Corte con la sentenza n. 192 del 2024, che ha in particolare identificato quale criterio di adeguatezza dell'attribuzione della funzione ad un determinato livello territoriale di governo quello della efficacia e l'efficienza nell'allocazione delle funzioni e delle relative risorse.

Al riguardo, in merito alla previsione recata al comma 3, che prevede che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuino le misure idonee a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni erogate per garantire servizi di qualità ai cittadini e una gestione ottimale delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, sarebbe opportuno effettuare un approfondimento informativo, al fine di chiarire le modalità di attuazione della norma e mediante quali risorse le istituzioni elencate possano realizzarne le finalità. In particolare, andrebbe chiarito se l'individuazione delle misure idonee a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni erogate debba essere effettuata nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, indicandole appositamente, o anche eventualmente mediante oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Sui restanti commi, si rinvia a quanto osservato nei precedenti articoli.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Nov. 2025

[Nota di lettura n. 302](#)

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2023/1544, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (**Atto del Governo n. 330**)

"

[Nota di lettura n. 303](#)

A.S. 1663: "Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali"

"

[Nota di lettura n. 304](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/782, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista (**Atto del Governo n. 343**)

"

[Nota di lettura n. 305](#)

A.S. 1714: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 306](#)

A.S. 1683: "Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 307](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (**Atto del Governo n. 344**)

Dic. 2025

[Nota di lettura n. 308](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2631, (UE) 2023/2845, (UE) 2024/791, (UE) 2024/2987, e recepimento delle direttive (UE) 2023/2864 e (UE) 2024/790, nonché disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, per l'attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 (**Atto del Governo n. 346**)

"

[Nota di lettura n. 309](#)

A.S. 1718: "Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili"

"

[Nota di lettura n. 310](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (**Atto del Governo n. 345**)

"

[Nota di lettura n. 311](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (**Atto del Governo n. 347**)